

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

CCLX.

1^a TORNATA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni intorno alla tassa di fabbricazione degli spiriti — Osservazioni del ministro delle finanze, Magliani, in risposta alle proposte e considerazioni dei deputati che parlarono della legge nella tornata precedente — Il deputato Damiani dimostra che la legge è utile alla piccola fabbricazione e non ai vini che si esportano, e dichiara quindi di accettare le proposte della Commissione e del deputato Bordonaro, e di associarsi a quella del deputato Cancellieri — Il deputato Bordonaro svolge il suo emendamento per ridurre a metà la tassa della fabbricazione interna degli spiriti estratti dal vino e dalle vinacce ed impiegati a migliorare e conservare i vini — Il deputato Cancellieri si associa alle osservazioni fatte dai precedenti oratori in favore dell'industria vinicola, e prega il Ministero di facilitare, con le disposizioni del regolamento, la trasformazione dei vini guasti in alcool — Il deputato Luzzatti fa osservare che pel momento non è a temere la concorrenza dell'industria enologica francese, e che si potrà procedere alla inchiesta proposta dalla Commissione senza darsi di ciò pensiero — Il deputato Chiaves fa parecchie osservazioni sulla condizione che si fa con questa legge a quei produttori che estraggono l'alcool dalle vinacce — Il deputato Lanza deplora gli ostacoli che si sono creati alla nostra industria vinicola con improvvidi impegni internazionali — Risposta del ministro delle finanze, Magliani, agli oratori che hanno parlato sull'articolo 14 — Il deputato Borruso fa alcune osservazioni sui rapporti degli ultimi articoli votati coll'articolo 14 — Chiesta la chiusura, il deputato Sella parla contro — Brevi osservazioni del deputato Luzzatti — Il deputato Damiani parla per fare una dichiarazione — La chiusura della discussione sull'articolo 14 è approvata — Il deputato Luzzatti, della Commissione, parla sulla interpretazione da darsi al trattato di commercio coll'Austria-Ungheria relativamente alla tassa proposta — Il deputato Crispi parla per una mozione d'ordine — Il deputato Lanza parla per fare una dichiarazione — Il ministro delle finanze, Magliani, risponde alle osservazioni nuovamente fatte sull'articolo 14 — Il deputato Sella, della Commissione, parla anch'egli sull'articolo 14, per sostenere la proposta della Commissione — Il deputato Di Rudinì parla per un appello al regolamento — Il deputato Crispi parla per fatto personale — Replica del deputato Sella per fatto personale — Il deputato Incagnoli, relatore della Commissione, parla per fare una dichiarazione — Il deputato Crispi chiede che il deputato Sella spieghi alcune parole da esso pronunziate e che gli sono parse offensive — Il deputato Sella dà spiegazioni — Il deputato Crispi si dichiara soddisfatto — Il deputato Chiaves parla per un appello al regolamento — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Il deputato Sella, della Commissione chiede che sia rimandato a domani il seguito della discussione — Il deputato Nicotera appoggia la proposta del deputato Sella — Osservazioni del ministro delle finanze — Si approva una proposta perchè l'emendamento del deputato Cancellieri sia discusso prima della votazione dell'articolo 14.*

La seduta ha principio alle ore 9 antimeridiane.

Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata antimeridiana, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per disposi-

zioni relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti.

Come la Camera ricorda, ieri furono approvati 13 articoli, e si cominciò la discussione del 14°, che è del tenore seguente :

Disposizioni comuni.

« Art. 14. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

centesimi sessanta per ogni ettolitro e per grado dell'alcolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15, 56 del termometro centigrado. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. In fine della seduta di ieri io domandai la parola per rispondere alle osservazioni fatte dagli onorevoli Minghetti e da altri oratori. Non tema la Camera che io voglia fare un discorso. La materia abbonda; sarebbero molte le cose da dire; ma il sentimento della opportunità nel momento attuale e nelle presenti condizioni della Camera prevale nell'animo mio. Quindi mi limiterò a pochissime e brevissime dichiarazioni.

Una delle osservazioni che furono svolte consiste in ciò: un aumento così forte di tassa, che si porta nientemeno che a 60 centesimi per grado e per ettolitro, non arrecherà forse un detrimento notevole al consumo? E se un detrimento notevole al consumo si verificherà, non sarà frustrata la previsione di una maggiore entrata erariale che noi ci ripromettiamo dal provvedimento che si discute? A questa obiezione che, se la memoria non mi inganna, fu fatta dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Sanguinetti, rispose già il presidente del Consiglio e anche l'onorevole Luzzatti. Credo per altro che alcune nuove considerazioni potranno tranquillare interamente la coscienza e dilaguare il dubbio degli onorevoli oppositori. Io non mi fermo all'argomento dell'onorevole Luzzatti, il quale riteneva irriducibile la quantità degli attuali consumi degli spiriti in Italia, e applicava una teoria ben nota: cioè che, quando si aumenta l'aliquota della tassa sopra un consumo irriducibile l'effetto sarà duro pel consumatore, ma certamente favorevole al fisco. Io non so se il consumo di cui si tratta sia irriducibile, o no. Ma osservo che, quantunque in questa materia sia da disapplicare in massima l'esempio degli altri Stati, imperocchè sono varie le abitudini, la produzione e il consumo, pur nondimeno pare che debba molto confortarci ciò che avviene in Francia. Nei dipartimenti meridionali della Francia abbiamo un clima molto somigliante al clima italiano, e le condizioni della produzione e della consumazione sono pressochè eguali. Or bene è noto come il Tesoro francese ricavi un'entrata molto considerevole da questa tassa, non ostante che essa sia quasi tre volte maggiore di quella che noi proponiamo.

Vece a destra. Non hanno ricchezza mobile.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se non hanno ricchezza mobile, hanno un dazio di consumo abbastanza elevato; se non hanno ricchezza mobile, sono gravati da una imposta che è stata equiparata per

odio e per gravezza quasi al nostro macinato, cioè la imposta sulle bevande.

SELLA. Non hanno ricchezza mobile i proprietari.

MINISTRO DELLE FINANZE. Hanno una quantità di tasse mobiliari, e indiziarie, che presso di noi furono sostituite dalla tassa generale sulla ricchezza mobile. Credo dunque che l'esempio della Francia possa valere a confortare alquanto le nostre previsioni.

Aggiungo un'altra considerazione. Rammentate, o signori che il consumo degli spiriti in Italia era molto più scarso prima che la legge del 1874 avesse introdotta una tassa di fabbricazione, quella che oggi è in vigore.

Nel 1874 si sarebbe potuto fare lo stesso ragionamento che si fa ora. Chi sa quanti allora o dissero o pensarono: se imponete una tassa su questa produzione interna, vedrete scemare il consumo; le vostre previsioni fiscali falliranno certamente. Ebbene tutto ciò non è avvenuto; anzi è avvenuto l'opposto, imperocchè, lo sanno tutti, il consumo degli spiriti è molto cresciuto dopo l'introduzione della tassa del 1874. Forse questa tassa operò purè come strumento protettivo della industria nostra. Non voglio ora indagarlo; certo è che il consumo non solo non scemò, ma crebbe. E poi noi sappiamo che i fabbricanti d'alcool...

SELLA. Chiedo di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE... (e ce n'è d'ordine primario, in Italia, e d'ordine secondario), che questi fabbricanti d'alcool non si preoccupano punto dell'entità e gravezza della tassa, ma unicamente del timore della concorrenza estera; e cioè del modo come si riscuote la tassa all'interno.

La produzione non scema, ma aumenta; e deve crescere il consumo in ragione della diminuzione del prezzo derivante dall'accresciuta produzione.

In generale vi è oggi tendenza alla diminuzione dei prezzi; perchè crescono le forze produttive e industriali.

L'aumento della produzione porta con sè la diminuzione del valore commerciale del prodotto, il che ha certo un'influenza grande sul consumo. Questo fatto economico si può quasi considerare come una forza riparatrice, e quasi provvidenziale nell'ordine della civiltà moderna, imperocchè, mentre gli Stati moderni hanno bisogno di ricavare dai contribuenti una quantità di danaro molto maggiore che in passato per provvedere agli smisurati loro bisogni, dall'altra parte la tendenza alla diminuzione del prezzo di molti prodotti destinati al consumo, rende possibile al fisco di aggravare le tasse senza pericolo e senza troppa perturbazione dello stato presente delle cose.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

Queste ed altre considerazioni potrebbero per verità renderci tranquilli intorno agli effetti economici e fiscali della tassa, che noi proponiamo. E notate che, volendo essere molto cauti, ci siamo arrestati ad un aumento che non oltrepassa i 30 centesimi per grado e per ettolitro. L'onorevole Luzzatti, credo che non mi smentirà, sarebbe andato più oltre, ma noi ci siamo arrestati a questo punto.

Oltre a questa obiezione circa alla depressione del consumo degli spiriti per effetto dell'aumento della tassa, l'onorevole Lanza deplorava ancora che conseguenza di questa legge sarà un nuovo esercito di agenti dell'amministrazione doganale per vigilare, accertare e riscuotere l'imposta; deplorava un maggior risveglio del contrabbando che non potrebbe non essere sviluppato dall'alta misura del dazio; ma io lo pregherei di osservare che non sarà punto necessario di aggiungere un agente di più al numero che attualmente esiste, imperocchè nelle fabbriche di prima categoria l'imposta si accerterà mediante l'applicazione di un misuratore meccanico, che è adoperato in altri paesi con molto buon successo, e sarà anche con eguale successo adoperato da noi, come ne fanno prova le esperienze già fatte.

Quanto poi alle fabbriche della seconda categoria non vi sarà neppure bisogno di accrescere gli agenti della vigilanza, giacchè il numero attuale sarà più che sufficiente per continuare ad esercitare con disciplina e con metodi diversi l'ufficio che attualmente da essi si adempie.

Quanto al contrabbando molte cose avrei da dire, ma ripeterei ciò che già esposi alla Camera quando si trattava dell'aumento del dazio sugli zuccheri. Il contrabbando sarà più rigoglioso, non c'è dubbio, ma sarà anche più vigile la prevenzione e più severa la repressione per parte dell'amministrazione; e perchè questa prevenzione e questa repressione siano più efficaci nei casi in cui maggiore è il pericolo di frode, il Parlamento ha già dato dei mezzi al Governo con una recente legge, i quali gli permettono di aggiungere alle disposizioni del regolamento attuale alcune maggiori sanzioni e restrizioni secondo i luoghi e le circostanze. Più rigorosa disciplina sarà necessaria, non solo per l'applicazione di questa legge, ma anche pel servizio doganale in ogni altra sua parte.

Ma passo all'argomento più rilevante, cioè alla preoccupazione dell'onorevole Lanza, il quale vorrebbe che l'industria vinicola, che ha tanta importanza nel nostro paese, non avesse a ricevere nocimento. Il Ministero ha accettato ben volentieri l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, il

quale lo invita a procedere ad un'inchiesta amministrativa per accertare bene lo stato attuale di fatto, nonchè le conseguenze che deriveranno da questa legge. Indi il Governo non mancherà di provvedere o di promuovere i provvedimenti più opportuni. Ma nello stato presente delle cose, prima che questa inchiesta non sia compiuta, io credo che sarebbe prematura qualunque disposizione da proporsi al Parlamento o da adottare nei limiti delle facoltà del Governo.

Perchè il mio ragionamento non rimanga in astratto ma se ne scorga la verità nella sua applicazione alle condizioni odierne dell'industria enologica, permettetemi di aggiungere qualche osservazione speciale di fatto. Distinguiamo: l'esportazione dei vini all'estero, ed i vini che si fabbricano per uso interno; e vediamo quali potranno essere nell'uno e nell'altro caso gli effetti del nuovo provvedimento in ordine alla produzione dei vini fabbricati nel regno.

La Camera sa che l'esportazione degli spiriti in natura è assai poca cosa presso di noi, non ammonta che a circa 3000 ettolitri, e la quantità di spirito aggiunta ai vini sulla quale si misura la somma del dazio da restituire non ascende che a circa 2000 ettolitri. Queste cifre mostrano che realmente si tratta di cosa di non molta importanza. Ma ad ogni modo il regolamento attuale che determina le cautele e le forme per la restituzione del dazio, nei casi di esportazione sia dello spirito in natura, sia dello spirito aggiunto ai vini è improntato di tanta fiscalità che non può avvenire quasi mai il caso che si restituisca effettivamente la quantità del dazio pagato all'erario. Infatti la restituzione per i vini si basa sulla differenza tra la ricchezza alcoolica massima, secondo le varie regioni vinifere del regno e la ricchezza alcoolica dei vini conciatati che si esportano. Questo fa sì che realmente la quota differenziale tra la massima alcoolicità naturale presunta e l'alcoolicità accertata, non eguagli quasi mai la vera quantità di spirito adoperata.

Per rimediare a questo inconveniente di esagerata fiscalità del regolamento che oggi è in vigore, io credo che bisogni innanzitutto ristabilire con criteri diversi i gruppi delle regioni vinifere del regno, e in luogo della massima alcoolicità presunta secondo le varie regioni, assumere a base una media che meglio risponda alla condizione reale dei fatti.

E si è pur cominciato a fare anche un altro passo, accostandoci al sistema francese, secondo il quale si restituisce la tassa sulla quantità intera di spirito, quando la miscela si operi in presenza degli agenti doganali.

Io credo che noi potremo migliorare il nostro regolamento attuale secondo questi criteri, o secondo altri più opportuni in vista del risultato dell'inchiesta amministrativa, che dovrà esser fatta, in adempimento dell'ordine del giorno della Commissione.

Ma si è detto: voi non restituite che sette decimi dello spirito adoperato nella miscela dei vini. Io rispondo che questa quantità potrà forse sembrare troppo ristretta, si potrà restituire otto decimi invece di sette, ma intendiamoci, o signori, è necessario stabilire una cifra inferiore alla quantità effettiva dello spirito impiegato per l'acconcio dei vini; imperocchè non bisogna dimenticare che noi abbiamo delle fabbriche di seconda categoria, quelle precisamente che forniscono lo spirito come materia prima per l'industria enologica; ora queste fabbriche non pagheranno effettivamente la tassa di 60 centesimi per grado e per ettolitro, ma una tassa molto minore per la differenza che corre tra lo accertamento indiziario e l'esercizio diretto o l'applicazione di un misuratore meccanico.

Ma veniamo all'argomento che fu toccato con maggiore particolarità dall'onorevole Lanza; cioè agli effetti di questa legge, in ordine ai vini che non sono destinati alla esportazione all'estero, ma al consumo interno. Per proteggere quest'ultima, e l'onorevole Lanza ed altri deputati, tra i quali l'onorevole Bordonaro, mi pare, propongono un trattamento speciale, una tassa differenziale.

Intorno a ciò, io ho il dovere di essere molto chisro, molto esplicito. Se si intendesse di stabilire una sovratassa minore sopra le fabbriche degli spiriti di seconda categoria, io dichiaro apertamente che a questa proposta si opporrebbe il trattato che abbiamo stipulato con l'impero austro-ungarico. Il trattato con cui siamo vincolati lascia libera la misura della sovratassa doganale, ma ad una condizione, cioè che sulla produzione dello spirito nell'interno del regno sia imposta una tassa eguale perfettamente alla sovratassa.

Non possiamo dunque aumentare la sovratassa, e stabilire poi all'interno una tassa differente. Abbiamo l'obbligo assoluto di stabilire sulla produzione interna una tassa eguale, e per le stesse ragioni non potremmo stabilire sopra una parte di questa fabbricazione interna una tassa eguale a quella di confine, e sopra un'altra parte una tassa minore.

Aggiungo di più che, anche quando non fossimo legati dal trattato con l'Austria-Ungheria, una diversità di trattamento tra fabbrica e fabbrica porterebbe l'effetto di una vera e propria trasformazione dell'industria della distillazione; imperocchè

tutte le fabbriche le quali adesso trattano i cereali, comincierebbero a trattare le frutta, le radici e le vinaccie; e i risultati fiscali che attendiamo da questa legge verrebbero intieramente frustrati. Non si possono ammettere dunque due tariffe, una tariffa per le fabbriche di prima categoria e una per le fabbriche di seconda categoria.

Vi si oppone oltre che il trattato coll'Austria-Ungheria, anche l'interesse fiscale. E se non è possibile introdurre questa tassa differenziale a cui ieri si fece allusione da alcuni egregi oratori, non è neppur possibile, nello stato presente delle cose, di usare un trattamento speciale a favore dei fabbricanti di vini, cioè far pagare una tassa minore sullo spirito che s'impiega effettivamente nella fabbricazione dei vini. Questo sistema, signori, è possibile in Francia, dove come tutti sanno, esiste la tassa sulle bevande, quella tassa di cui fece onoratissima menzione ieri l'onorevole Lanza, di quella tassa a grande base che egli vorrebbe che fosse imitata nel nostro paese. Io avrei molte cose a dire sulla teoria delle imposte a larga base; ma non è qui il momento e quindi passo oltre. Ma ad ogni modo, tornando all'argomento che ci occupa, se la Francia può fare un trattamento speciale di favore ai fabbricanti di vini in ordine agli spiriti che usano nelle loro miscele, lo può fare perchè ivi è sottoposta alla diretta vigilanza fiscale non solo la consumazione, non solo la circolazione, ma anche lo spaccio all'ingrosso e al minuto dei vini e degli spiriti. Gli agenti del fisco conoscono la qualità e la quantità dell'alcool che si adopera per la miscela dei vini: le frodi sono quasi impossibili.

Io credo che con questo progetto di legge si propone di fare quel che solamente è possibile nella condizione presente delle cose, cioè di emancipare le fabbriche di seconda categoria dal sistema rigorosamente fiscale da cui oggi sono aggravate, di renderne più libero, più paterno, più familiare il regime. Al di là di questo non possiamo introdurre differenze di trattamento daziario e non possiamo neanche imitare la Francia per un trattamento speciale per i vinicultori. Ciò non toglie però che in seguito all'inchiesta, di cui più volte ho fatto menzione, il Governo ed anche il Parlamento, se occorrerà una legge, potrà anche meglio venire in aiuto all'industria vinifera in modo da rimediare agli inconvenienti che si temono in questo momento ed in modo da conciliare l'interesse vero dell'industria coll'interesse eziandio della finanza.

Fatte queste osservazioni, per non tediare più oltre la Camera, termino col dire che reputo che il sistema proposto dalla legge sia perfettamente accettabile e conforme ai buoni principii economici e

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

fiscali. Ed io ho poi ferma convinzione che questa legge sarà la prima dell'introduzione di un'imposta nel nostro regime finanziario la quale non è destinata ad occupare l'ultimo posto nè ad avere poca influenza sulle sorti e sulla prosperità della finanza italiana.

DAMIANI. Ieri si andò al trotto fino all'articolo 12 di questa legge in modo che pareva esservi un tacito accordo di non farvi alcuna discussione. Sfortunatamente si turbò il sereno, e pure questa tassa giungerà alle nostre popolazioni colla soddisfazione di quattro chiacchiere fatte intorno ad essa. Godo che siasi introdotto un emendamento all'articolo 11 il quale, se non altro, serve a chiarire che nel concetto della Camera, non contrariato dal Governo nè dalla Giunta, siavi di fare realmente una più sopportabile posizione ai vini del regno. Godo altresì delle disposizioni favorevoli ai comuni che si adottano con l'articolo 13; ma duolmi di non essere giunto in tempo per chiedere che sia reso facoltativo ai comuni il godimento del 50 per cento sulla tassa di fabbricazione disciplinata paternamente nell'articolo precedente.

L'onorevole ministro ci ha parlato dottamente questa mattina; ma le sue parole non tolgono a questa questione il suo carattere veramente complesso. La situazione in parte è come dice l'onorevole ministro, in parte no. Noi non colpiamo soltanto una delle produzioni, ne colpiamo due, le quali per caso hanno lo stesso titolo. Perchè da una parte abbiamo gli spiriti in sè stessi, dall'altra abbiamo un elemento necessario all'industria enologica. Se si trattasse soltanto degli spiriti in sè stessi, lo Stato, il Parlamento dirò meglio, vedendo quanta convenienza si presenti di colpire queste produzioni, possono applicare una tassa in una data misura, possono applicarne un'altra; anzi inanimandoci delle proporzioni, che questa tassa ha in alcuni paesi, potrebbero giungere a proporzioni più grandi di quelle che oggi ci si presentano e che fino a questo giorno erano nella nostra legislazione.

Però ciò non toglie che anche si fa una posizione di favore, almeno la si è fatta, agli spiriti, che vengono dall'estero in faccia a quelli che sono di produzione interna.

Il signor ministro ci promette che d'ora innanzi avremo grande rigore e che gli spiriti all'entrare nel nostro paese saranno assolutamente colpiti, ciò che non fu per il passato, e non lo fu per molte ragioni, le quali, nella mia maniera di vedere, non scemeranno ora che la tassa aumenta del doppio.

Prima si lamentava l'infedeltà di una certa stazza, e nientemeno si faceva ascendere la perdita proveniente dall'infedeltà di questa stazza ad un 8 per

cento. Di un altro 2 per cento si faceva ascendere la differenza fra gli alcoolimetri italiani e quelli stranieri, e si calcolava in proporzioni molto considerevoli l'importanza delle frodi. Queste frodi erano fino nei recipienti coi quali s'introduceva l'alcool; e fu esaminato da una Commissione composta da onorevolissimi personaggi che l'orlo interno dell'apertura delle botti era rinforzato da un anello, il cui effetto era di diminuire la indicazione della stazza, e vi erano botti disposte in modo che l'angolo su cui la stazza doveva poggiare era rivestito di un regolo di legno che rendeva le indicazioni della stazza sempre più inesatte. Si aggiungevano a tutti questi guai quelli provenienti dai contrabbandi. E non è molto che un nostro onorevole collega, che ora appartiene all'altro ramo del Parlamento, mi scriveva da Catania che ivi il prezzo degli spiriti non sorpassava l'importare della tassa; immaginate in quali proporzioni era il contrabbando! Quel nostro collega è l'onorevole Vigo Fuccio, ed io devo a lui tale ultima informazione.

Ma poi vi era un contrabbando anche di altra natura; quello cioè dei paesi di confine colla Svizzera, i quali nientemeno trasportavano ivi la materia prima per ottenerne quell'alcool che avrebbero potuto ottenere all'interno.

Io comprendo che rigori si debbano usare anche nella fabbricazione interna. E sarebbe sufficiente per tutti il conoscere che la fabbrica Sessa di Milano bastò che fosse sottoposta alla vigilanza del comune, perchè si osservasse la produzione di un 66 per cento di alcool di più della quantità su cui si era precedentemente pagata la tassa al Governo. Ma quando si creda che la produzione degli alcool in Italia sia in tali proporzioni da poter sopportare un aumento di tassa, si vada pure innanzi; però è necessario di non confondere gli alcool che sono designati nelle categorie A e B dell'articolo 1 della legge precedente cogli alcool che servono alla produzione del vino.

Di che abbiamo noi bisogno in Italia? Abbiamo bisogno di accarezzare il meno che è possibile l'introduzione dei vini forestieri, abbiamo bisogno di portare sui mercati forestieri la maggiore quantità di vino che sia possibile. Lodo moltissimo la disposizione introdotta dalla Commissione, poichè essa è paterna, e generosa, come diceva l'onorevole ministro delle finanze; e noi davvero con questa disposizione riusciremo ad accarezzare meno che pel passato l'introduzione dei vini forestieri nel regno.

Però deve considerare l'onorevole ministro, deve considerare la Commissione, deve considerare la Camera che i vini che noi portiamo all'estero non sono d'ordinario quelli che appartengono ai piccoli

proprietari. Sono circostanze di fatto che è molto utile ricordare. Quando un'industria piglia proporzioni da poter tentare i mercati stranieri, essa ha fatto un grande progresso, essa dispone di grandi mezzi. Questo finora ha fatto in Italia la sola industria dei vini di Marsala. Ora come si colpisce da noi quest'industria, che è l'onore del nostro paese, che dovremmo cercare d'incoraggiare in guisa da farle acquistare grandi proporzioni ed estenderla in tutto il regno? E poichè abbiamo nell'isola di Sicilia un tipo bell'e creato, dovremmo cercare di dare a quest'industria i maggiori incoraggiamenti, ond'essa possa prendere uno sviluppo sempre più grande. Signori, le disposizioni dell'articolo 11 sono veramente utili, nè mai mi stancherò di lodarne gli autori; ma intanto dalle disposizioni di quest'articolo non si gioverà la grande industria, se ne gioverà, come dissi, la piccola, noi metteremo i nostri vini in condizione di far concorrenza ai vini stranieri e d'impedire a questi che s'introducano nel regno; faremo una condizione di favore nel senso che i nostri vini avranno un prezzo più conveniente dei vini stranieri; ma la grande industria, quella che tenta le grandi vie del commercio straniero, non potrà giovare di quest'articolo, perchè ha bisogno di grandi lambicchi, di grandi capitali, infine di tutto quell'insieme che è necessario alle grandi industrie.

Io quindi come rappresentante di quelle regioni che sono maggiormente interessate a quest'industria enologica, io debbo dichiararmi avversario impenitente a questa tassa di fabbricazione sugli alcool.

E l'aumento che oggi si porta a questa tassa deve riuscire veramente doloroso a quelle contrade a cui ho l'onore di appartenere, per quanto questo dolore possa essere attenuato dalle disposizioni dell'articolo 11.

Noi abbiamo bisogno d'incoraggiare la distillazione delle vinaccie che ancora non si conosce; e potremo con le agevolazioni che s'introducono in questa legge ottenere che i capitali concorrino e si applichino a quest'industria che potrebbe dare immensi profitti.

Io non voglio più oltre tediare la Camera; ricordo soltanto che in occasione di questa legge si dovrebbe trovar modo di disporre che le promesse che si fanno ai nostri industriali non siano una cosa vana e che non siano ristrette in guisa dalle nostre disposizioni, da non offrire più quei vantaggi che si vogliono accordare.

Abbiamo stabilito in forza d'una legge precedente di restituire l'equivalente della tassa degli alcool immersi nei vini che vanno all'estero.

Ora la legge ultima si riservava di stabilire con

un regolamento le norme per la restituzione dell'equivalente della tassa per i vini esportati; quel regolamento stabiliva un coefficiente che veramente è inesatto.

Sa l'onorevole ministro delle finanze, sanno i suoi predecessori come i reclami furono molti; ma a questi reclami finora non fu data quella soddisfazione che si doveva.

L'onorevole ministro ci dice oggi: badate che io farò una distinzione per gruppi delle varie regioni vinicole italiane, onde si veda la diversità del coefficiente alcoolico che offrono i vini delle varie contrade. Ciò, onorevole ministro, porta ad imbarazzi i quali io credo siano tali da non essere facilmente superati.

Anche in Sicilia si volle stabilire un gruppo per ricavarne il coefficiente alcoolico dei vini che poi sotto il titolo di Marsala vanno all'estero: ebbene non si riuscì fino ad ora. Quegli industriali si sarebbero rassegnati, direi, fino a perdere la tassa, per liberarsi dalle vessazioni e dalle perdite di tempo, e per non incontrare un danno enorme dalla costituzione di un coefficiente uguale a 16 gradi, mentre non vi è vino in Italia che può presentare, allo stato suo grezzo, un coefficiente al di là di 14 gradi. Ebbene, si volle assolutamente, per lo scopo di restituire la minore somma che era possibile agli industriali, stabilire un coefficiente (il quale può essere al disotto, non mai al disopra di un 14°) elevato fino al 16°.

Ora sarebbe tempo, all'occasione di questa legge, di dare almeno un sollievo; e tanto più si rende necessario questo sollievo in quanto che credo non sieno stati abbastanza studiati, e di conseguenza abbastanza compresi i danni che risultano dalle discipline che attualmente regolano la materia inerente alla tassa dell'alcool. Me ne accorgo nella disposizione che si dà di non spingere l'obbligo della restituzione ad una quantità al di là di sette decimi.

Ora, o signori, bisogna notare queste circostanze di fatto che io ho l'onore di sottoporre alla Camera. Si deve sapere che quand'anche la differenza alcoolica visibile nei vini che vanno all'estero sia di 3 o 4 gradi tra il coefficiente alcoolico naturale e quello che vi si accerta, pure non è soltanto la differenza di 4 gradi che lo Stato sarebbe obbligato a pagare agli industriali, in quanto che prima di ottenere un coefficiente come 18 o come 20, gli industriali devono soffrire una grave iattura dipendente dalle chiarificazioni, dipendente dal movimento, dipendente dalle sferzature che si fanno ai vini; e tutto il tempo che passa è inoltre a danno dell'alcool che contengono i vini.

Voi, invece di dare almeno quella quantità asso-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

lutamente accertata, vi proponete di darne meno. Ma potete voi ignorare che sfuggite alla restituzione di una quantità abbastanza importante della tassa già pagata dagli industriali? Io prego la Camera e la Commissione di prendere in seria attenzione queste informazioni che io ho l'onore di dare perchè si tolga dalle disposizioni di questa legge quel *sette decimi*, e si assuma almeno l'obbligo di restituire per intero la quantità della tassa sull'alcool che si trova in più del coefficiente equo, razionale ed esatto, che si vorrà stabilire. Conchiuderò queste mie brevi osservazioni tenendo conto del tempo che sembra molto corto. Però mi preme di dichiarare che, per la mia parte, voterò la proposta d'inchiesta presentata dalla Commissione.

I predecessori dell'onorevole Magliani promisero più di una volta, e qualche volta determinarono anche l'epoca dell'adempimento della loro promessa, che questa tassa sarebbe stata cancellata dal registro delle tasse del regno. Lo promise l'onorevole Depretis e lo promise l'onorevole Seismit-Doda. Una volta anzi io ebbi l'onore di far parlare l'onorevole Seismit-Doda mentre era segretario generale (e si sa che l'uso dei segretari generali è di non parlare), perchè volli richiamarlo ai suoi precedenti impegni. Ebbene, ministri, segretari generali, segretari generali divenuti ministri, mi promisero da quel banco (*Accenna l'oratore al banco dei ministri*) che questa tassa sarebbe stata cancellata.

LUZZATTI. (*Della Commissione*) Adesso la raddoppiano.

SELLA. (*Della Commissione*) Ma, e il macinato?

DAMIANI. Devo confessare che anzi, invece delle idee della Sinistra prevalgono quelle dell'onorevole Minghetti; e ho saputo ieri dall'onorevole Minghetti che questa tassa sia suscettibile di un aumento.

MINGHETTI. Ma non così grave.

DAMIANI. Non così grave? Ebbene, è un'altra delusione; devo da mia parte confessarlo; e tanto più lo è in quanto che veramente nell'atto che si crede di poter fare a meno quasi delle centinaia di milioni delle tasse a larga base, si poteva fare qualche cosa per quelle che colpiscono nel cuore le industrie che sono tanta parte del nostro avvenire. Bisogna rassegnarsi; e siccome in questo momento non mi si offre che il risultato dell'inchiesta proposta dalla Commissione, io di lieto animo voterò. E voterò pure l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bordonaro, in quanto che, sebbene l'onorevole ministro creda che non si può in Italia fare una posizione diversa ai vari spiriti o che si ottengano da talune materie, o che si ottengano da talune altre, pure devo far considerare che quelle proteste che si temono (giacchè si è impegnati da obblighi

internazionali coi Governi stranieri), per un trattamento di favore per gli alcool provenienti dai vini o dalle vinaccie, si potranno pur temere per le norme e per le discipline colle quali noi regoliamo gli alcool dei quali si parla all'articolo 11 di questa legge. In quanto che è superfluo dire che nel pensiero della Commissione e nel pensiero del Ministero c'è di fare una posizione di favore agli alcool di cui si parla all'articolo 11. Ebbene, io credo che una posizione di favore possa farsi anche sostanzialmente: ma ciò sarà il risultato dell'inchiesta che ci propone la Commissione. Intanto per la mia parte non potendo assolutamente riconoscere l'ostacolo che ci presenta il ministro delle finanze ad una miglior posizione di favore da farsi agli alcool cui si riferisce l'articolo 11, voterò la proposta aggiuntiva dell'onorevole Bordonaro. Voterò poi la proposta dell'onorevole Cancellieri, in quanto che credo veramente sia il caso di mettere i punti sopra gli.

Ormai noi stiamo cercando di contrastare la tassa del macinato, o per la sua parziale abolizione, o per la revoca della legge 7 luglio.

L'onorevole Luzzatti ci diceva ieri, o voi abolite il secondo palmento, e non potrete naturalmente fare a meno di questa tassa, o voi non l'abolite, e naturalmente non avrete bisogno di votarla; io dirò per mia parte che non darò mai il mio voto a questa tassa se prima non sarà abolito interamente il macinato.

Con ciò ho finito.

PRESIDENTE. L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Il mio emendamento mira a venire in sollievo di quella classe di agricoltori, che specialmente si dedica all'industria vinicola e che ha nulla di comune colla vera industria della fabbricazione dell'alcool.

L'obiezione mossa dall'onorevole ministro mi farebbe grande peso, se si trattasse davvero di ammettere una differenza di trattamento nella categoria dei fabbricanti di alcool.

L'onorevole ministro dice: noi non possiamo fare un trattamento di favore, non possiamo adottare una tariffa differenziale, quando abbiamo i trattati internazionali che ci legano; in ciò mi accordo con lui interamente, avvegnachè non credo si possa ammettere diversità di tassa tra le due categorie, dovendo la tassa di fabbricazione essere identica per entrambe se vogliamo applicarla all'entrata del prodotto straniero in Italia; ma, signori, è veramente un fabbricante di alcool quel vignaiuolo, il quale dai residui della materia prima del prodotto del suo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

fondo, ritrae quella sostanza che serve al miglioramento ed alla conservazione del prodotto medesimo?

Domando io se puossi considerare come industria principale per il vignaiuolo quella della estrazione dell'alcool che serve a migliorare il suo vino, quando la sua vera industria si è appunto quella di far del vino!

Il vignaiuolo possessore di un meschino lambicco che serve ad estrarre dal vino guasto quel tanto di alcool che giova alla conservazione del vino stesso, non ha nessuno dei caratteri che possono farlo riguardare come fabbricante di alcool, sia perchè ciò non costituisce la sua occupazione speciale, sia perchè egli non spaccia alcool, ma produce vino. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

BORDONARO. L'onorevole ministro dice: ma vi è una difficoltà nell'accertamento di queste operazioni, che potrebbero tornare a detrimento degli interessi della finanza.

Io credo che se questa difficoltà c'è, non è poi insormontabile; e se la Francia ha trovato assai agevole il modo di superarla, perchè ivi si trova applicata la tassa sulle bevande che reclama l'ingrenza diretta e continua degli agenti della finanza, ciò non significa che non possano escogitarsi anco fra noi sufficienti cautele contro le frodi. Io credo che da noi potremmo trovare dei mezzi di altro genere ed egualmente efficaci. Si potrebbe, ad esempio, per queste piccole operazioni agrarie esigere che i lambicchi fossero collocati nei fondi cui servono, si potrebbe limitare la durata del lavoro e prescrivere l'epoca, si potrebbe ancora molto agevolmente determinare con approssimazione la quantità di alcool da estrarre dalle vinaccie, restrizioni tutte intese a garantire l'interesse della finanza, senza nuocere a quello dell'industria enologica. E procedendo in questa via di cautele, consentirei financo che venisse ridotta la capacità dei lambicchi al di sotto del limite fissato nell'articolo 11.

Ma non confondiamo i veri e propri fabbricanti di alcool, con gli agricoltori che traggono l'alcool dalle vinaccie per migliorare il proprio vino.

Queste sono le osservazioni che mi permetto di fare in sostegno del mio emendamento, il quale, se si volesse accettare, sarebbe suscettibile di modificazioni nel senso di ammettere delle restrizioni, per prevenire le frodi a danno della finanza. Del resto io, colla mia proposta, non faccio che seguire il consiglio della Commissione e rendermi interprete dei suoi desiderii; imperocchè è dessa che a pagina 12 della relazione si diffonde in considerazioni tendenti ad invocare dalla Camera provvedimenti, che val-

gano ad assicurare il progresso dell'industria enologica in Italia. Cotesti provvedimenti l'onorevole ministro delle finanze vuol farli dipendere dal risultato dell'inchiesta; cosa assai sconsigliata, imperocchè i danni che all'industria dei vini verranno dalla presente legge saranno immediati, mentre si dovrà attendere degli anni prima che questi poveri agricoltori risentano i benefici dell'inchiesta.

Per queste considerazioni, e nel momento che abbiamo alle porte un potente nemico, quale è la fillossera, io credo nostro dovere essere assai cauti nel gravare di nuove imposte un'industria, che farà un giorno la fortuna del nostro paese; come pure ritengo essere debito nostro mostrarci tolleranti ed arrendevoli nell'applicare i mezzi di riscossione, per non uccidere colle nostre mani un'industria che non vogliamo proteggere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Rappresentante di un collegio essenzialmente vinicolo, unisco la mia voce a quella dei precedenti oratori per lamentare le conseguenze, che l'aumento della tassa sulla fabbricazione degli spiriti produrrà in danno dell'industria vinicola.

Non ripeterò le cose dette; dirò solamente che, in difformità di quanto apparisce dalle statistiche ufficiali, l'industria della distilleria fu gravemente pregiudicata dalla legge che impose una tassa sulla fabbricazione degli alcool, e più ancora dai metodi eccessivamente fiscali adottati nel regolamento per l'esecuzione di quella legge.

È un fatto, o signori, che nel comune di Vittoria per effetto della tassa e dei metodi di riscossione, sonosi chiusi quasi tutti gli stabilimenti di fabbricazione di alcool che precedentemente ivi fiorivano. Il signor Ingham ha limitato immensamente l'esercizio del suo stabilimento, che in parecchi anni è rimasto chiuso del tutto, ed il signor Florio persino alienò il fabbricato della sua distilleria.

Questo fatto assai doloroso deve richiamare l'attenzione del Governo, per indurlo a fare uso dei temperamenti autorizzati in questo disegno di legge allo scopo di agevolare l'industria nazionale. Occorre che gli agenti delle finanze adoperino con benevolenza tutti i mezzi e le facilitazioni possibili, perchè rifiorisca l'industria della fabbricazione degli alcool di vino nei centri viniferi nei quali d'altronde quella industria è sovente una risorsa, in quanto che si utilizzano per essa i vini guasti ed infimi che non accetta il commercio. Altri provvedimenti legislativi sono reclamati frattanto dai viticoltori. Ascoltatemmi: dopo avere anticipato le spese occorrenti per la coltivazione delle vigne e per la vendemmia, dopo aver pagato la non lieve imposta sui terreni, se il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

vino riesca di qualità non buona pel commercio, o peggio ancora se si guasti, come sovente avviene, il proprietario si trova nella dura condizione di possedere un prodotto che non ha valore. In tale caso l'unica sua risorsa è quella di convertire in alcool quel liquido, che, come vino, non sarebbe vendibile; ed allora in quale posizione egli si trova di fronte alla legge sulla fabbricazione degli alcool? Dovrebbe egli sostenere la spesa per la distillazione, ed inoltre anticipare un forte capitale in corrispondenza dello ammontare della tassa fiscale.

Signori, io mi ricordo che nel 1876, in Francia come in Italia, andò a male la maggior parte dei vini. Però in Francia si ebbe l'accorgimento di deliberare la sospensione per quell'anno dell'applicazione della tassa sulla fabbricazione degli alcool, appunto per utilizzare l'enorme massa di vini guasti, che altrimenti si sarebbero dovuti buttar via. Mercè tale agevolazione furono distillati quei vini guasti che convertiti in alcool acquistarono rilevante valore.

In Italia non si pensò a questo; ed io, che in quel tempo non aveva l'onore di sedere in Parlamento, ebbi a deplorare che nessuna voce nella Camera avesse proposto allora un provvedimento analogo a quello utilissimo che fu adottato in Francia.

Ricordo altresì che nel mese di luglio 1876 reclamai presso gli onorevoli Depretis e Seismit-Doda, ministro l'uno e segretario generale per le finanze l'altro, eccitandoli, poichè non si era per nulla provveduto dal Parlamento, a trovare qualche espediente amministrativo, che avrebbe potuto rendere possibile la distillazione dei milioni di ettolitri di vino guasto, di cui non si poteva altrimenti realizzare alcun valore. Entrambi si persuasero delle difficoltà che il regolamento in vigore creava ai proprietari dei vini guasti, e volentieri s'indussero ad emettere istruzioni, per le quali furono autorizzate talune facilitazioni per l'esercizio delle distillerie. Di ciò rendo lode al ministro ed al segretario generale di quel tempo; ma essi, non ostante il massimo buon volere, non poterono fare tutto quello che si doveva, poichè vincolati dalla legge e dal regolamento.

Occorre dunque che legislativamente si provveda oggi che se ne presenta l'opportunità. È giusto, a mio avviso, che il proprietario, il quale voglia convertire in alcool i suoi vini, non sia obbligato a pagare la tassa di fabbricazione, se non quando egli metta in commercio l'alcool che avrà prodotto. Io nel chiedere che si provveda, non formulo proposte di uno piuttosto che di un altro provvedimento. A mo' di suggerimento, e perchè se ne faccia oggetto di studio, dirò solo che bisogna trovare il modo più acconcio, affinchè nel caso in esame la tassa sia riscossa come tassa di circolazione piuttosto

che di fabbricazione. Così il proprietario avrebbe agio di pagarla quando per la vendita o l'uso dell'alcool avrà realizzato il valore del suo prodotto. In qualunque modo spero che l'onorevole signor ministro e la Commissione vorranno studiare la questione, e proporre quindi gli opportuni provvedimenti pel caso in cui voglia o sia costretto un proprietario a convertire in alcool i suoi vini. Quando i produttori di vini abbiano la disgrazia di non poterli vendere, è necessario che si lasci ad essi la possibilità di ricavarne altrimenti un valore.

Signori, non bisogna farsi illusione. Se a quanto ho accennato non sarà provveduto, molti proprietari saranno costretti, per vuotare le botti (come spesso è avvenuto), a far getto dei vini guasti, che specialmente in certi anni rappresentano una parte non indifferente della produzione. Pensiamo adunque, e seriamente, a non permettere che per inopportune esigenze fiscali vada perduta una considerevole parte delle produzioni del nostro suolo. Studiamoci piuttosto a trarre il maggior utile possibile dai nostri prodotti, se vogliamo prospera la nostra finanza.

Dopo ciò mi rimane a trattare altra e non meno importante questione. Tutti conosciamo, ed il Ministero e la Commissione l'hanno già dichiarato, come l'aumento di tariffa, che si propone nell'articolo 14 di questo disegno di legge, sia il corrispettivo di un disgravio che ai cittadini italiani si fa per altra causale, cioè per il macinato.

Tuttochè rappresentante di un collegio vinicolo e tuttochè mi abbia la convinzione che sia maggiore l'aggravio fatto a quelle contrade dal proposto aumento della tassa sulla fabbricazione degli alcool, di quello che non sia il disgravio sperabile dall'abolizione della tassa del macinato, tuttavia io non fo calcoli e confronti, nè rilevo la differenza aritmetica del vantaggio di fronte allo svantaggio. Quando si tratta di provvedere agli interessi generali del paese, non mi preoccupo degli interessi locali epperò volentieri mi sobbarco a posporre l'interesse particolare del mio collegio all'interesse generale della nazione. Ma non sono punto disposto ad esagerare questi sentimenti fino al punto di consentire in buona pace che s'imponga un nuovo aggravio senza che preceda il disgravio. Di conseguenza ho proposto un articolo aggiuntivo così concepito:

« La tariffa stabilita nell'articolo 14 non sarà applicata sino a che non sia pubblicata una legge di abolizione della tassa di macinazione pei cereali di ogni specie. »

Quest'articolo aggiuntivo, o signori, gioverà a guadagnar voti in favore di questa legge, imperocchè altrimenti nessuno avrà il coraggio di votare una

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

legge di aggravio quando non sia certo che il disgravio ci sia. (*Benissimo! — Vive approvazioni dalla sinistra e dal centro*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI, relatore. Signori, quale relatore della Commissione...

LANZA. Onorevole presidente, non so s'ella mi abbia dimenticato: aveva domandato di parlare.

PRESIDENTE. Non dimentico il mio dovere. Deve però parlar prima l'onorevole Incagnoli, poi l'onorevole Luzzatti, poi l'onorevole Chiaves, poi l'onorevole Lanza, e finalmente l'onorevole Borruso.

INCAGNOLI, relatore. Io volentieri cederei il turno di parole, perchè così parlando in ultimo potrei dare dei chiarimenti alle obiezioni che si faranno dagli altri deputati. Quindi non ho difficoltà, anzi volentieri accetto di parlar dopo.

PRESIDENTE. Poichè Ella acconsente ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI. (Della Commissione) Io volevo soltanto fare un'osservazione. Il nostro egregio relatore ha posto un allegato nella sua dotta relazione, il quale si riferisce a un disegno di legge francese che autorizza a versare l'alcool sui vini mediante il diritto di 20 franchi.

Ora, questo disegno di legge, del quale si è parlato ieri, e che costituirebbe una condizione di vera inferiorità dell'enologia nazionale rispetto a quella francese, non è stato approvato in Francia. È una notizia che ho raccolta questa mane leggendo le discussioni della Camera francese, e che ci toglie quel grave dubbio che ci preoccupava ieri, cioè, che vi fosse vero e grave pericolo nell'indugio. Noi possiamo dedicarci a quell'inchiesta, la quale fu raccomandata alla diligenza e alla equanimità del Governo, perchè non vi è pericolo sommo nell'indugio. Infatti non si soffre intanto la concorrenza dell'enologia francese, che sopporta in questo momento un dazio di 156 lire, perchè non è stata approvata quella mitigazione del diritto pel *vinage*, di cui si è parlato nella discussione di ieri.

Ho voluto solo fare quest'osservazione, perchè mi pareva opportuno che, essendosi parlato di un disegno di legge presentato all'Assemblea francese, oggidì che se ne conosce la mala fortuna, lo si avvertisse in questa Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Signori, chiesi di parlare quando l'onorevole Lanza ieri minacciava di ritirare un ordine del giorno che aveva proposto, contrapponendolo in certo modo a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Lo ha in fatti ritirato.

CHIAVES. Mi duole che l'onorevole Lanza lo abbia ritirato.

D'altro canto, siccome dicono i francesi che *à quelque chose malheur est bon*, questo può darmi adito a presentare addirittura un emendamento all'articolo del quale stiamo ora discutendo.

L'onorevole Lanza, ed altri onorevoli colleghi, e l'onorevole Bordonaro testè, hanno intrattenuta la Camera intorno alla condizione di quei proprietari che estraggono gli alchools dalle proprie vinaccie, dai propri vini, per la propria vinificazione; ed hanno detto (ed io credo con ragione), non potete tassare questa fabbricazione di alchool come tassereste quella, la quale si compie nelle fabbriche e nelle distillerie propriamente dette. E l'onorevole ministro ha sollevata una grave difficoltà a questo proposito. Io credo veramente (lo ammetto subito) che, se noi guardiamo all'emendamento dell'onorevole Bordonaro, il quale vorrebbe una differenza tra la tassa interna di fabbricazione degli spiriti estratti dai vini o dalle vinaccie pel miglioramento o la conservazione dei vini e le altre distillerie soggette alla tassa, s'incontrerebbe per avventura la disposizione del trattato con l'Austria, il quale si oppone a questa diversa tassazione. Ma sembra a me che la cosa andrebbe altrimenti quando non si applicasse tassa a questa industria, perchè l'industria non è contemplata nel trattato, e nessuno può obbligarci a tassare una materia, un articolo qualunque, o per meglio dire, a considerarlo come cespite di tassa.

Siamo quindi per questa questione colle braccia libere, e non andiamo contro al trattato. Vi sono delle ragioni per esentare addirittura dalla tassa quest'industria? Non ripeterò quanto vi hanno detto gli onorevoli preopinanti, ma certamente l'effetto economico e finanziario di questa tassa si conosce da tutti quelli i quali, anche per poco, vivano in campagna. Io personalmente so di conoscerlo, perchè vedo le vinacce buttate nel letamaio dal contadino; per la semplice ragione ch'egli preferisce avere vini con un grado minore d'alcool, anzichè sottoporsi alla gravissima tassa di fabbricazione degli alchools, anche applicata all'industria agricola.

Ve ne prego, signori, considerate questa condizione di cose. Coll'applicare la tassa, la quale è stabilita nell'articolo 14 a 60 centesimi per ogni ettolitro, il che viene a duplicare la tassa oggi esistente, non facciamo che rendere maggiore l'inconveniente e rendere addirittura impossibile questa che non oso chiamare un'industria, ma che oso chiamare esercizio d'un proprio diritto, qual è il diritto che ha ciascuno di migliorare i suoi prodotti, di metterli in condizione di venderli ad un prezzo conveniente.

Si è detto: questa legge migliora grandemente le

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

condizioni dei produttori; i regolamenti che sono in vigore prescrivono delle anticipazioni di tassa, prima ancora della lavorazione ed in via di presunzione. Ma a ciò questa legge non sottopone il produttore, perchè qui ci accontentiamo di stabilire una cauzione.

Veramente, quando si votò l'articolo 12, si fecero le cose talmente in fretta che io, che avevo in animo di proporre un piccolo emendamento, non giunsi in tempo per proporlo.

Quando ho visto che in quest'articolo 12 si prescriveva bensì una cauzione, ma si voleva che fosse corrispondente proprio all'ammontare della tassa, ho dovuto dirvi che per verità la differenza non era poi tanto sensibile tra l'obbligo di prestare una cauzione corrispondente proprio all'ammontare della tassa e l'obbligo di anticipare la tassa coll'eventualità della restituzione poi in fine della lavorazione; quindi io voleva in allora che si dicesse: « una cauzione adeguata alla tassa. »

Certo è che a far ciò potrebbe esserci un rimedio in quei provvedimenti i quali debbono, per decreto reale, emanare dal Governo, e che sono contemplati e nell'articolo 11 che parla del regolamento che deve stabilire le formalità e cautele, e nell'articolo 16 della Commissione, in cui veramente si parla delle disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode, delle discipline per la riscossione della tassa e della vigilanza, ecc.

Quindi, in ogni peggiore ipotesi, io spero che il Governo in quelle disposizioni vorrà provvedere in modo da interpretare quella parola *corrispondente*, ecc., nel senso soltanto di una cauzione adeguata. E ciò, a parer mio, sarebbe il minor male.

Si è detto: Vedete, offriamo con questa legge altri vantaggi ancora, lasciamo che i comuni patriarcalmente provvedano alla sorveglianza di queste operazioni, che cosa volete di più benevolo, di più mite? Veramente la teoria è una bella cosa, ma per chi vive, od ha vissuto anche per poco nei piccoli comuni, sa cosa vuol dire mettere il proprietario in queste materie nelle mani dell'autorità municipale; avverrà qualche volta che le cose andranno bene, ma purtroppo per quelle gare di partito che esistono frequentemente nei piccoli comuni, vi sarà questo o quel proprietario il quale potrebbe essere poco discretamente trattato dall'autorità municipale, ed in un argomento il quale per verità, per un proprietario in un paese vinicolo, è assolutamente vitale.

Adunque nemmeno questo espediente di lasciare ai comuni la gestione di queste operazioni non mi rassicura gran che.

Io formolo le mie idee in un modo molto sem-

plice. Se voi portate questa tassa a 60 centesimi all'ettolitro, applicandola anche all'industria di cui parlo, voi sarete lungi dall'averne e l'effetto economico e l'effetto finanziario che ne potreste astrattamente sperare. Dirò che sarà pernicioso l'effetto economico, nullo l'effetto finanziario.

Di fronte a ciò che debbo fare? Io debbo preoccuparmi soprattutto d'impedire questo risultato.

Il ministro mi dice, che la diminuzione della tassa non si può fare perchè i trattati si oppongono. Io pongo allora la questione in questo senso: esentando dalla tassa incontrerò l'ostacolo dei trattati? Io credo che non incontrerò più quest'ostacolo, quando non considererò l'industria in discorso come contemplata da questa legge, perchè non si tratterà d'applicare una tassa riguardo alla quale si possa. l'altro Stato contraente lagnare che noi facciamo condizioni diverse da quelle permesse dal trattato.

SELLA. Questo è per ischerzo.

LUZZATI. È una celia.

CHIAVES. Non è celia. Discuteremo poi se sarà una celia; ma intanto faccio la mia proposta. Propongo quindi quest'alinea all'articolo: « Sarà esente dalla tassa chi estragga dalle proprie vinaccie o dai propri vini gli alcool necessari alla confezione del proprio vino. »

Voi mi direte, e mi dice un onorevole mio amico, che è un interpretare un po' troppo letteralmente il trattato. Ma, se non è questione che di questo, la considerazione non vale di fronte allo stato della industria vinicola del nostro paese. Non dissimuliamocelo: la industria vinicola del nostro paese può avere un prospero avvenire, e noi dobbiamo far tutto il possibile perchè questo avvenire lo raggiunga.

Nelle condizioni d'Italia messe in rapporto con lo stato in cui è la industria vinicola dell'Italia stessa, fa meraviglia come non ci si pensi e non ci si provveda meglio di quel che ci si sia pensato e provveduto finora; e fa meraviglia ancora il vedere come si cerchi di fare ostacolo a questo, che è pure un naturale sviluppo della industria medesima.

Certo, signori, chi guarda allo stato della agricoltura in Italia non vede un paese ricco, quantunque non gli manchino le naturali condizioni per esserlo, e se i nostri fondi pubblici ora sono molto elevati, ne sappiamo pur troppo il perchè, guardando allo stato delle nostre industrie e soprattutto della nostra agricoltura; perchè appunto i capitali ripugnano dal consacrarsi all'agricoltura.

Ond'è che rimane una apparenza di ricchezza che è smentita assolutamente dal fatto.

Quindi noi dobbiamo in ogni modo occuparci, anche colla interpretazione la più stretta e rigorosa dei trattati, perchè si venga ad un risultamento

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

che sia più conforme al miglioramento delle condizioni agricole del nostro paese. Ecco perchè io mi permetto di proporre alla Camera l'alinea che vi ho letto da aggiungersi all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA. La risposta data oggi dall'onorevole ministro delle finanze alle considerazioni che ieri fecbi l'onore di svolgere relativamente agli effetti di questa tassa sugli *alcool*, in rapporto con la industria vinicola, purtroppo mi convincono che invano nei ci dibattiamo per trovare una soluzione, ossia per trovare mezzi con opportune modificazioni alla legge, di poter mettere la industria vinicola in condizioni tali da migliorare i propri vini e trarre profitto anche da tutte le materie che dipendono dalla vinificazione. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

LANZA. Ma mi pare che è meglio che rinunzi alla parola, perchè la Camera pare non se ne curi punto. Questa non è più questione di partiti, per conseguenza non c'è più interessamento di sorta.

Bisogna che dica apertamente quello che sento in questo momento; mi pare che questo contegno non possa essere approvato dal paese. Si tratta qui di una delle sue precipue produzioni, si tratta di una produzione, ripeto, che oltrepassa il valore di 600 milioni, che conta un capitale il quale sale a miliardi. Se non interessa questo, non so che cosa possa ancora interessare.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Lanza, e la Camera presterà attenzione.

LANZA. Dunque bisogna che rinunzi ad ogni speranza; poichè l'onorevole ministro ha messo avanti una difficoltà ormai insuperabile, quella dei trattati. Io sono veramente dolente che prima di prendere questi impegni non si sia pensato alle conseguenze...

PLUTINO A. Chiedo di parlare.

LANZA... molto dannose che sarebbero risultate al paese. Ma io sto alle dichiarazioni del ministro, il quale ha opposto queste difficoltà insuperabili. Ora io non ho il trattato fatto coll'impero austro-ungarico sotto gli occhi per giudicare...

SELLA. Chiedo di parlare.

LANZA... sino a che punto siamo vincolati da quest'impegno internazionale; ma fino a prova contraria io debbo credere alle dichiarazioni del ministro, ed anche alle dichiarazioni di membri autorevolissimi che seggono al banco della Commissione. Dunque se c'è quest'ostacolo, è inutile andare in cerca di mezzi che non abbiamo più a nostra disposizione per vincere le difficoltà. (*Interruzione*)

Ma l'onorevole ministro ha detto, sì o no, che ci sono questi ostacoli? (*Sì! sì!*) Insieme ha detto

che vi sono gl'impegni internazionali che impediscono di stabilire una tariffa differenziale tra le fabbriche di seconda categoria. Questo ha detto apertamente, Dio buono! (*Sì! sì!*) Io era qui colle orecchie tese, ho fatto tutta l'attenzione possibile, ed'altronde eravamo troppo vicini perchè io potessi prendere un equivoco. Se dunque le cose stanno così, io rinunzio persino a parlare, e mi limito a dichiarare che sono dolentissimo che si sia preso un impegno di questa natura senza considerare gli effetti disastrosi, ripeto la parola che non credo esagerata, gli effetti disastrosi che può portare all'industria vinicola inceppandola, tarpando le ali a quest'industria in guisa da non poter progredire, e non poter quindi presentarsi sui mercati esteri con tutti quei vantaggi che si presenta la merce similare estera, perchè se noi non possiamo migliorare la fabbricazione dei nostri vini, sia in quanto alla quantità di alcool, sia in quanto alle altre qualità che si richiedono per rendere la nostra produzione preferibile, od almeno renderla tale da poter contrastare colle altre produzioni sui mercati esteri, è certo che noi invano tenteremo di accrescerne l'esportazione.

Ora tutti quelli che conoscono lo stato dell'eno-
logia in Italia sanno che particolarmente in certe regioni d'Italia, ed in certe annate, i nostri vini presentano una certa debolezza in quanto all'alcool che contengono, parlo dei vini dell'Italia superiore; mentre in media questi vini contengono da setta ad undici gradi al più di alcool, vi è una variazione però considerevolissima in queste condizioni tra un'annata e l'altra, ed è inutile che io qui venga a spiegarne i motivi, chè li conoscete meglio di me, in quanto che nelle annate in cui la quantità di alcool è molto inferiore, di necessità bisogna aggiungere alcool a questi vini, se si vogliono conservare, se si vogliono rendere commerciabili, e quest'alcool si ricava dai residui appunto della vinificazione, dalle vinacce.

Ora questa legge impedisce assolutamente questo miglioramento, perchè quando si debba pagare l'alcool 100 lire l'ettolitro ne verrebbe che volendo fare questa operazione dell'alcoolizzazione per portare i nostri vini a quel grado medio che si richiede, bisognerebbe accrescere la spesa di tre, quattro ed anche cinque lire all'ettolitro, ed allora il prezzo elevato basterebbe per allontanare gli acquirenti, cioè a dire non potrebbe più sostenere la concorrenza con altri vini.

Abbiamo i vini francesi che in certe annate particolarmente molto abbondanti fanno larga concorrenza ai nostri vini sopra parecchi mercati d'Italia. Ora, come potranno sostenersi al confronto i nostri

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

vini se questi vini francesi hanno il vantaggio del *vinage* e dell'alcoolizzazione fino a 15 gradi senza pagamento di tassa? Almeno io fin qui l'ho sempre creduto, stando ad un allegato unito alla relazione, il quale allegato per verità non parla che di un disegno di legge presentato all'Assemblea francese; da informazioni che ho prese ieri mi è stato assicurato che esso sia stato convertito in legge; però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Luzzatti, alle quali io presto intiera fede, parrebbe che non abbia percorso tutti i suoi stadi, e non sia stato finora in legge convertito. Esistono nulla di meno leggi precedenti che regolano in parte questa materia; è sicuro che dalle leggi precedenti quest'operazione del *vinage* che si fa in Francia e dell'alcoolizzazione ha dei vantaggi particolari, e non è soggetta al dazio di 175 lire che si paga in Francia per l'alcool prodotto ad uso di commercio e per la consumazione al minuto.

Dunque è constatato evidentemente che se non c'è possibilità di ottenere almeno una riduzione di questo dazio a beneficio appunto della vinificazione, la nostra produzione dei vini soffrirà un gran danno ed un grave inceppamento al miglioramento suo e al suo smercio all'estero.

Attenderò quindi che o l'onorevole Commissione, o l'onorevole ministro vogliano dare a questo riguardo alcune spiegazioni, cioè dichiarare apertamente fino a che punto arrivano gli impegni presi coll'impero austro-ungarico sopra questa materia, e se ci resta tanto di libertà da poter regolare in casa nostra questa bisogna tanto necessaria, tanto vantaggiosa per la nostra produzione vinicola. Del resto, se non c'è scampo, se veramente gli impegni presi troncano ogni via a far modificazioni, allora è naturale che io non solo ritiri il mio emendamento, ma nello stesso tempo preghi i miei amici che hanno presentato emendamenti analoghi, a ritirarli del pari, perchè sarebbe un combattere inutilmente e fuor di luogo; ma occorre però di dire una parola sopra di un'altra difficoltà che ha affacciato l'onorevole ministro delle finanze. Cioè a dire, egli ha osservato, che noi difficilmente possiamo applicare una tariffa differenziale, a favore delle industrie vinicole, mentre che la Francia può facilmente applicarla, in quanto che in Francia per l'esistenza della legge sulle bevande il Governo può intromettersi in tutte le operazioni che riguardano la vinificazione. Io qui credo che il ministro delle finanze sia caduto in errore. In Francia la legge sulle bevande non dà diritto alcuno agli agenti del Governo d'intromettersi in quei locali dove si opera la vinificazione.

Io conosco discretamente la legge francese sulle

bevande, conosco i diversi diritti che si fanno pagare sopra questa merce, e so però che fra questi diritti vi ha quello della circolazione, che è appunto quello, il quale avvicina di più l'agente al produttore, perchè con questo diritto di circolazione nessuno può estrarre vini dalla propria cantina, se prima non ha ottenuto la necessaria dichiarazione per parte di un agente fiscale. Ecco fin dove si estende l'ingerenza del Governo riguardo alle bevande, ma non ha diritto nè di riconoscere la quantità del vino prodotto, nè il modo di fabbricarlo. In questo anche in Francia non esiste assolutamente alcuna angaria. Non sarebbe dunque questa una difficoltà, ma ripeto che la difficoltà vera, che io riconosco, è quella che proverrebbe dagli impegni presi coll'impero austro-ungarico.

Si dice: ma badate che noi abbiamo però usato qualche riguardo a quest'industria delle piccole distillerie di campagna, perchè abbiamo regolato diversamente l'esercizio di questa piccola industria, tolte molte formalità che prima si richiedevano con grave perdita di tempo ed anche con molestia dei produttori. Io riconosco che qui si sono fatti dei miglioramenti, ma nello stesso tempo riconosco che si sono aggiunte delle disposizioni, le quali forse aggravano di più di quello che si sia disgravato. Io non faccio altro che citare la disposizione relativa alla cauzione che si deve pagare prima di intraprendere la distillazione. Prima di ottenere la facoltà di lambicare (come si dice volgarmente), si deve pagare la tassa di quella data quantità di alcool, che si suppone di potere estrarre.

Ora bisogna che il produttore abbia il danaro per fare questa anticipazione, mentre generalmente accade che il proprietario non abbia a sua disposizione una somma di 200, 300 o 400 lire per poterle anticipare sull'operazione. Questa a me pare che sia una difficoltà grave, non un alleviamento, non una facilitazione arrecata a questa produzione.

Ma dirò di più: io non credo che il Governo potrebbe essere tacciato di mancare ai suoi impegni internazionali (io annunzio un concetto, una massima, non un articolo di legge, perchè ritengo che è molto difficile di formulare qui al banco del deputato un articolo di legge, che deve essere bene studiato, tanto più in questa materia così complicata), il Governo, dico, non potrebbe essere tacciato di mancare agli impegni internazionali se stabilisse che i produttori di vini abbiano la facoltà di estrarre dalle proprie materie vinacce fino ad una data quantità di alcool ad uso appunto dei loro vini e non altre, e con la proibizione che questo alcool entri in commercio, e quando risulti che entri in commercio, cioè che vi sia contravvenzione, si facesse

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

pagare una tassa di 2, 3, 4 volte maggiore al contravventore. Ma se l'alcool prodotto non esce dalle cantine del produttore, e sia adoperato a migliorare il proprio vino, deve essere considerato come parte integrante del vino, perchè s'immedesima col vino, si fa una sola merce. Quindi non vedo qui una speculazione commerciale niente affatto, non vedo che una operazione allo scopo di perfezionare, di migliorare, di conservare la propria produzione. E se ciò non è più lecito ad un produttore, io non so come si potranno migliorare le nostre industrie. Se questo sistema prevale, non so quante industrie potremo arrestare nel loro progresso. Badate bene, signori, che per la necessità di mettere delle tasse non facciamo per avventura come taluni ragazzi, che, per raccogliere il frutto, strappano i rami dell'albero; e così noi, per avere una imposta di 8 o 9 milioni, non si arrechi al paese un danno di 50 o 100 milioni! E qui c'è questo pericolo. Io non intendo esagerare, ma veramente il danno che si arreca è assai maggiore del prodotto dell'imposta che vi aspettate da questa legge. (*La chiusura! la chiusura!*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Io risponderò a lungo a tutte le obiezioni, dopo che l'onorevole relatore della Commissione avrà espresso il suo pensiero. Ho domandato ora la parola, quasi direi per fatto personale. L'onorevole Lanza ha dichiarato che io sono caduto in errore, citando la legge francese sulla tassa delle bevande. Ma io non ho mica detto che gli agenti dell'amministrazione fiscale in Francia, abbiano il diritto di intromettersi nei luoghi dove si fabbrica il vino. Ho detto bensì che gli agenti fiscali hanno diritto di intromettersi a vigilare col l'esercizio diretto su tutti gli spacci al minuto ed all'ingrosso di alcool. E così si può in Francia senza pericolo di frodi permettere ciò che noi non potremmo.

Rispondo così alla osservazione dell'onorevole Lanza che mi accusava d'inesattezza. Ma torno a dire che alle osservazioni dell'onorevole Damiani, dell'onorevole Bordonaro, dell'onorevole Chiaves e dell'onorevole Lanza stesso, io non mancherò di rispondere con quelle maggiori particolarità che sono necessarie, se un mio ulteriore discorso occorrerà, dopo le osservazioni che certamente saranno abbondanti e persuasive da parte della Commissione.

Voci. Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza. Annunzio alla Camera che fu presentato il seguente emendamento all'articolo 14 dagli onorevoli Chiaves, Bordonaro e Damiani: « Non è considerata industria di fabbricazione di spiriti o di distilleria per gli effetti della presente legge, l'estrazione degli alcool dalle vinacce

e dai vini eseguita dai proprietari con le uve dei loro fondi, per la conservazione e miglioramento dei propri vini. »

Suppongo che l'onorevole Bordonaro ritiri...

BORDONARO. Domando di parlare appunto per ritirare l'emendamento mio, poichè mi sono associato a quello dell'onorevole Chiaves.

DAMIANI. Domando di parlare per dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Scusi, se non s'insiste perchè la discussione si chiuda, spetterebbe di parlare all'onorevole Borruso.

DAMIANI. Non sarebbe che per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ma scusi, non spetta a Lei di parlare. Onorevole Borruso, Ella ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Rappresentante di una regione dove la principale industria, il principale prodotto è il vino, io non potrei tacermi in questa questione, nonostante che essa abbia avuto un largo svolgimento e nonostante che i preopinanti abbiano sostenuto gl'interessi dell'industria enologica con i migliori argomenti possibili. Non v'ha dubbio che l'Italia sia un paese eminentemente vinicolo, ed io credo, se non m'inganno, che dopo la Francia il nostro sia il paese più vinicolo dell'Europa.

Noi abbiamo una produzione che ascende a 30 milioni di ettolitri, la quale è superiore, ai bisogni della consumazione interna. E la nostra esportazione è assai limitata; perciò succede spesso un ristagno di questo prodotto ed un forte deprezzamento.

Noi abbiamo bisogno di migliorare la nostra produzione perchè possa sostenere la concorrenza dei vini stranieri, così all'interno che all'estero. E quindi dobbiamo far di tutto per agevolare questa industria, da cui dipende in gran parte l'avvenire economico del paese. Io credo che finora noi nelle materie d'imposta abbiamo avuto di mira principalmente la nostra condizione finanziaria, e qualche volta abbiamo trascurato financo i riguardi economici e commerciali per trovare una risorsa alle finanze.

Forse per il passato questo sistema era giustificato dalle condizioni deplorabili del nostro bilancio e dalla necessità di aumentare le nostre entrate. Ma ora che il pareggio l'abbiamo, mi pare che in materia d'imposta bisogna aver riguardo alle nostre condizioni economiche, industriali e commerciali, perchè non succeda questo, che mentre miglioriamo la sorgente delle finanze dello Stato, s'inaridiscano le sorgenti della produzione e quindi la ricchezza nazionale. Con tale sistema metteremo il contribuente nella condizione di non poter pagare le imposte.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

In ogni occasione in cui è venuta alla Camera questa questione degli alcool, si è sempre parlato della relazione intima che ha il dazio sugli alcool colla industria vinicola. E tutti i ministri passati hanno sempre promesso di provvedere che l'industria vinicola non venga pregiudicata da questa imposta. Si dirà che i ministri cambiano spesso e che quelli che vengono non sono obbligati a mantenere le promesse dei loro predecessori.

Ma mi ricordo che l'onorevole Depretis, in qualità di ministro delle finanze di altri Ministeri ha fatto anche di queste promesse, e quindi io ritengo che dovrebbe ricordarsi delle medesime e mantenerle. E nutro fiducia che l'attuale ministro, l'onorevole Magliani, non disconoscerà l'importanza di questa industria. Ora, io dico: con questa legge tanto il Governo che la Commissione si propongono di migliorare la condizione di questa industria; e realmente l'articolo 11 modificando il sistema d'accertamento reca un beneficio all'industria vinifica. Però io devo pure osservare che l'articolo 13 rende meno efficace questo vantaggio; dappoichè accordando ai municipi una rata dell'imposta, eccita un po' la fiscalità dei municipi che avrebbero interesse di aumentare le loro entrate. Io non vorrei che coll'articolo 13 si distruggesse il vantaggio accordato coll'articolo 11; per cui non credo che l'articolo 11 seguito dall'articolo 13 possa essere di un grande vantaggio a questa industria.

Ma intanto il vantaggio che dà l'articolo 11 compensa i danni che questa industria riceve da questa legge? Prima di tutto noi vediamo ridotto da 9/10 a 7/10 il rimborso che fa lo Stato ai vini che si esportano, per l'alcool che è stato ad essi aggiunto.

È questa una perdita certa. Ammesso il principio il rimborso dovrebbe essere intero.

Ma il danno più serio si è che con questa legge il dazio che si richiede per l'alcool di vinacce viene ad essere quadruplicato, dappoichè, mentre si raddoppia il dazio, si nega il trattamento di cui godeva, di pagarne la metà. E quindi mentre in atto paga 15, ora verrebbe a pagare 60.

Ora, io credo che questo sia un gran colpo che si arreca all'industria vinifera. Quindi io mi unisco completamente alla proposta fatta dagli onorevoli Damiani e Bordonaro, e ritengo che la Camera farebbe un atto di grande patriottismo, e molto proficuo alla industria vinifica se accettasse tale proposta.

Molte voci a sinistra. La chiusura! la chiusura!

LUZZATTI. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare per dare uno schiarimento.

SELLA. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Essendosi domandata la chiusura, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Sella ha facoltà di parlare contro la chiusura.

SELLA. Io devo chiedere che sia sentita la Commissione.

PRESIDENTE. È naturale.

SELLA. La Camera chiuda la discussione, se lo crede, ma la Commissione deve essere sentita...

Una voce a destra. Le si riservi la parola.

SELLA... perchè possa dichiarare anche l'opinione sua, per organo di parecchi, intorno a questa gravissima questione.

PRESIDENTE. Dunque metterò a partito la chiusura, riservata la parola al relatore.

LUZZATTI. (*Della Commissione*) Ma chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

LUZZATTI. (*Della Commissione*) Si è discusso qui intorno a un punto delicatissimo, cioè intorno all'interpretazione di un articolo del trattato di commercio coll'Austria-Ungheria, del quale ebbi l'onore di essere il relatore: io prego la Camera, ad ogni modo, di accordarmi la facoltà di dire come io lo interpreti. È un punto assai grave. Perderemo qualche minuto, ma non inutilmente. (*Sì! sì!*)

DAMIANI. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Dichiarazione su che?

DAMIANI. Sopra l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DAMIANI. L'onorevole ministro, interessato da noi a trovar modo di fare una posizione differente agli spiriti ottenuti dalle varie materie, e ciò allo scopo di mettere in una posizione più favorita gli spiriti ottenuti dal vino e dalle vinacce, rispose di non poterlo fare perchè si trova impegnato dai trattati di commercio. So che in paesi stranieri, i quali hanno una speciale importanza per noi, in quanto che producono vini che per la qualità come per la quantità fanno una concorrenza molto pericolosa a quelli del nostro paese, v'è una specie di spirito sottratta alla tassa.

Questa specie di spirito serve particolarmente alla piccola industria dei vini.

Ora, siccome ho dato la mia firma all'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves, il quale è diretto ad ottenere in Italia una posizione egualmente favorevole agli spiriti ottenuti col mezzo dei *bouilleurs de cru*, debbo sapere se realmente in Francia questi sono stati sottratti alla tassa, perchè da ciò dipenderebbe la mia insistenza nell'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura, riservando il diritto di parlare all'onorevole relatore ed all'onorevole Luzzatti.

SELLA. (*Della Commissione*) Alla Commissione in genere.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella desidera anch'esso di parlare?

SELLA. La questione essendo complicata, io chiedevo che fosse permesso alla Commissione di esporre il suo avviso. Uno di noi potrebbe lasciare qualche lacuna, alla quale dovrebbe un altro poter supplire. Ora egli era soprattutto sotto questo punto di vista ch'io chiedevo che fosse riserbata facoltà di parlare alla Commissione, tanto più ch'io sapeva che l'onorevole relatore e l'onorevole Luzzatti hanno comunicazioni importanti da fare alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura, riservando il diritto di parlare alla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova la discussione è chiusa.)

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare a nome della Commissione.

LUZZATTI. (*Della Commissione*) Si è sollevata in questa Camera una difficoltà grave, la quale dipende dall'interpretazione del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria. Qual è il tenore preciso di questo trattato?

Il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria stabilisce un dazio di confine di 12 lire all'ettolitro sugli alcool e poi determina che alla tassa di fabbricazione interna qualunque ne sia la misura (che il trattato non stabilisce perchè si tratta di una tassa interna) debba corrispondere una sovratassa identica doganale.

Però mentre per alcune fabbriche, quelle che adoperano i farinacei, è determinato dal trattato il metodo d'esazione cioè, l'esercizio diretto o il misuratore, o tutte e due combinati insieme, per le fabbriche che distillano gli alcool dai vini, dalle vinaccie e somiglianti non è determinato alcun metodo d'esazione. Quindi v'è una certa libertà in questa materia, la quale non deve andare sino al punto di alterare l'equa proporzione che si deve sempre conservare tra la tassa interna e la sopra tassa doganale. Non dobbiamo incorrere la taccia di violazione del trattato, alterando questa proporzione.

Ma, come avvenne sinora potrà succedere nell'avvenire; e la tassa delle piccole distillerie che trattano i vini o le vinaccie non esigendosi per metodi diretti, ma per metodi e per criteri indiretti, non si consegue mai il fine di una esattezza ideale.

L'Austria, rispetto agli alcool che si trattano

coi farinacei, volendo che la tassa corrispondesse esattamente alla quantità e alla ricchezza alcoolica, ha messo l'obbligo dell'esazione diretta. Ma non l'ha messa per le altre specie di distillerie e perciò vi è maggiore libertà. In quali limiti questa libertà si possa aggirare voi l'avete veduto.

La vostra Commissione ha preso dei provvedimenti per le piccole distillerie che furono approvati dalla Camera, intorno alle quali non vi è dubbio che si è usata molta libertà nei limiti leciti. Oggi si suscita un'altra questione dagli onorevoli Chiaves, Lanza e Bordonaro, e che mi pare diversa dai dati di fatto discussi sinora. Essi domandano: l'alcool che i proprietari, gli agricoltori, gli enologi adoperano per il proprio vino, e che è ottenuto dall'utilizzazione delle proprie vinaccie o dal proprio vino, deve considerarsi come una fabbricazione d'alcool, la quale abbia l'obbligo di pagare interamente la tassa che la legge determina? Ovvero non è altro che una materia ausiliaria, la quale scompare incorporandosi nel nuovo prodotto, il vino, e per conseguenza non pesa sul mercato, e non ha alcun rapporto col trattato di commercio, di cui tutti vogliamo gelosamente osservare le modalità? Ecco il problema che oggidì si è suscitato.

LANZA. Sin da ieri; non è una novità.

LUZZATTI. L'ho apprezzata meglio oggi, ma l'avevo sin da ieri suscitata l'onorevole Lanza, però parmi con maggiore ampiezza.

Qui si citano due esempi di Francia: il *vinage*, e quello relativo ai *bouilleurs de cru*. Ora è certo che la Francia ha trattati uguali ai nostri in questo punto; su ciò non vi è alcun dubbio. La Cancelleria francese nei trattati stipulati riconosce l'obbligo di far corrispondere alla tassa di fabbricazione interna un'esatta sovratassa doganale, e malgrado di questo obbligo chiarissimo, l'amministrazione finanziaria francese non ha creduto di violare i trattati facendo dei provvedimenti favorevoli ai *bouilleurs de cru*, e presentando alla Camera dei deputati quella legge sul *vinage* che, come ho dichiarato questa mane, è stata respinta in Francia. Volete saperne il perchè? (*Si! si!*) È stata respinta per questa ragione: che gli agricoltori, i quali ottengono il loro vino senza miscela d'alcool, naturalmente hanno veduto con invidia questo favore di esonerazione di tassa sugli alcool fatta ai produttori di vini, i quali compongono del vino coll'alcool e non traggono l'alcool dal vino.

E nell'Assemblea francese questi interessi rappresentati dagli agricoltori, che producono il vino senza miscela, prevalsero sugli interessi rappresentati dai manifattori di vini.

Così fu respinta la legge sul *vinage*.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

Ma è certo che l'osservazione dell'onorevole Chiaves è grave, e che non si credeva dall'amministrazione francese di violare i trattati, i quali sono in questo punto, lo ripeto, identici ai nostri, presentando all'Assemblea quel progetto che non ebbe lieta fortuna.

In ogni modo vi è una differenza tra il *vinage* e il *bouilleur de cru*; perchè il *vinage* si fa compe-
rando l'*alcool* e aggiungendolo in varia miscela ai propri vini; mentre invece il *bouilleur de cru* adopera l'*alcool* estratto dal proprio vino, dalla propria vinaccia, che si aggiunge al vino il quale si fa nel podere. Per cui nel primo caso ci è commercio di *alcool*, e ci è *alcool* che si sottrae alla tassa, la quale si deve pagare in esatta misura; nel secondo caso non c'è che trasformazioni di materie proprie, le quali s'incorporano nel vino e scompaiono nel commercio. Mi pare che nel primo caso, sottilizzando, si potrebbe riconoscere, se non una violazione, una interpretazione troppo larga dei trattati; per contro nel secondo caso questa interpretazione troppo larga dei trattati non vi sarebbe. Difatti nel regolamento del 1874 e nella legge del 1874, su cui questo regolamento si fonda, vi è un articolo 3, il quale dice: « Coloro che estraggono acquavite da materie dei propri fondi per loro esclusivo uso ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro l'anno, pagheranno la metà della tassa ordinaria. » E nel 1874 vigevano rispetto alle tasse di fabbricazione e alle corrispondenti sovrattasse doganali le stesse disposizioni; quindi il legislatore del 1874 non ha creduto in nessuna guisa di fare offesa a questi trattati, riducendo della metà la tassa di fabbricazione per quegli agricoltori e fabbricanti che si trovano nelle condizioni dichiarate dall'ordine del giorno proposto dall'onorevole Chiaves.

Ridotte le cose a tali proporzioni, converrebbe che questa delicatissima questione fosse argomento di un ulteriore esame della Commissione, la quale potrebbe riunirsi stasera o un altro giorno, ponderare la cosa e vedere se fin d'ora si possano fare alcune proposte concrete le quali affidino coloro che hanno presentato l'ordine del giorno. Ma le considerazioni fatte valgono sempre più a dimostrare come la materia sia non solo delicata, ma anche oscura, e come convenga farne argomento di una diligente inchiesta, frutto della quale saranno i provvedimenti speciali su questa materia, che da tanto tempo si invocano. Ma prima che questi provvedimenti si maturino, io credo che sin d'ora qualche cosa si possa escogitare per rassicurare quei delicatissimi interessi che sono implicati nella questione.

Con queste dichiarazioni mi pare che almeno la questione nelle sue relazioni col trattato di commercio e cogli impegni internazionali, sia abbastanza chiarita. Rimane l'altra dei provvedimenti da escogitarsi; ma è troppo delicata perchè la Commissione la possa risolvere di un tratto, o lo faccia senza consultare il Governo.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che sia sospesa la discussione relativamente all'articolo 14.

CRISPI. A proposito di questo articolo 14, sulla cui discussione l'onorevole Luzzatti ha chiesto una sospensione, devo ricordare alla Camera che havvi la proposta dell'onorevole Cancellieri, che io ritengo come una di quelle che devono preliminarmente essere votate, e ne dirò i motivi.

L'onorevole Cancellieri propone che questa legge, per quanto riguarda la tariffa, non possa essere messa in esecuzione se non quando verrà pubblicata una legge di abolizione del macinato. Avverto la Camera che se questa votazione non precede, i deputati i quali siedono su questi banchi voteranno contro l'articolo 14, qualunque ne sia la formula, qualunque sia la modificazione che vi si voglia fare.

Posto ciò, crediamo bene di prevenire che se vuoi si assicurare l'esito della legge, bisogna cominciare colla votazione della proposta Cancellieri. Oso credere che dall'altra parte della Camera non ci saranno opposizioni.

Nessuno in questa Camera fin oggi ha negato che dobbiamo venire alla graduale abolizione del macinato. Ci hanno potuto essere modalità, condizioni per cotesta abolizione; ma in genere, parmi almeno, voglio credere che siamo tutti d'accordo nel volerla. Quindi è convenuto che le leggi per un aumento di imposte, le quali andremo a portare a tutte le provincie italiane, non abbiano altro scopo se non che di preparare quelle somme che sono necessarie per coprire il vuoto che sarà fatto coll'abolizione della tassa sul macinato.

Quindi insisto nella mia mozione, la quale come preliminare deve essere votata prima dell'articolo 14 della legge.

LANZA. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

LANZA. Mi sento l'obbligo di fare una piccola osservazione a quanto disse l'egregio deputato Luzzatti.

Egli ha esposto la cosa come se fosse venuta fuori oggi d'improvviso questa proposta per la quale la Commissione chiede tempo onde vedere se occorra

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

proprio qualche emendamento; a me interessa di dichiarare che la questione la posi fin da ieri perfettamente negli stessi termini; io non ho mai parlato di creare dei privilegi per l'industria agraria e per il commercio dei vini, io ho accettato l'articolo relativo per quanto riguarda l'alcoolizzazione dei vini che vanno all'estero, ho detto che accettava l'articolo del disegno di legge, con che però si fosse fatto il rimborso della tassa totale sugli alcool e non di soli 7/10; dunque su di ciò non ci era questione, ma in quanto all'esenzione che io chiedeva a favore dell'industria vinicola era appunto l'esenzione dal dazio di quell'alcool che si ricava colle viti, colle feccie della propria produzione, ed ho detto fin da ieri che mi pareva assurdo di voler colpire questa parte di produzione, la quale non si metteva in commercio, ma che non doveva servire ad altro che al miglioramento dei vini della propria cantina.

Dunque parmi che in questi termini la questione venne già esposta fino da ieri, ed oggi io rileggendo appunto le bozze del mio discorso di ieri, ho riscontrato perfettamente queste parole, cioè a dire che il mio emendamento non tendeva ad altro che a fare un trattamento di favore, e, ancora meglio, esonerare quell'alcool che si produce dai proprietari coi residui della vinificazione onde migliorare i propri vini, e mi confortava tanto più in questa sentenza e nella speranza di ottenere dal Governo questo favore, inquantochè, come io accennavo fin da ieri, nella legge precedente sopra gli alcool, del 1874, è già stabilito in massima questo trattamento di favore per una misura tenue, se si vuole, ma infine la massima è stabilita; per conseguenza non si può più dire che vi sia un ostacolo che provenga da impegni presi con altre potenze, perchè nella legge del 1874 è già stabilito che, per la produzione di un mezzo ettolitro, i proprietari non paghino che una tassa che sia ragguagliata alla metà della tassa generale.

Dunque ben si vede che una volta che si è fatto questo passo senza alcun reclamo, senz'altro alcuno abbia dichiarato che ciò fosse una violazione dei trattati, nulla impedisce che se ne faccia un altro e che si cerchino quei provvedimenti che sono necessari, che sono indispensabili per assicurare l'avvenire della nostra industria vinicola. Mi occorreva di fare questa dichiarazione, ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi rincresce di non essere intieramente d'accordo coll'onorevole Luzzatti, e mi duole della proposta che egli ha fatta di sospendere la discussione di quest'articolo, il che vuol dire sospendere la discussione di tutta la legge.

LUZZATTI. (*Della Commissione*) L'ho fatta per conto mio, non della Commissione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non so se la Commissione vi insista; la sospensione di quest'articolo compromette la sorte della legge. Non sono poi di accordo coll'onorevole Luzzatti in quanto all'argomento *ad hominem* che desume dal sistema francese. È vero che la Francia è legata da vincoli internazionali presso che eguali ai nostri: ma bisogna guardare fino al fondo quale è la diversità del regime interno in Francia e in Italia, e come la grande differenza dei sistemi che regolano le due tasse possa influire sulla retta interpretazione dello spirito e della lettera dei trattati. Così, io trovo differenza sostanziale in questo, che la facilitazione a cui allude l'onorevole Lanza delle distillerie agricole in Francia, è limitata al solo caso in cui la miscela dell'alcool nel vino si operi nel fondo medesimo in cui il vino è prodotto.

LANZA. Sicuro. È questo che voglio io; mi accontento di questo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma c'è una differenza molto più importante: se io non erro, e l'onorevole Luzzatti potrà correggermi facilmente. La Francia non ha una tassa di fabbricazione sugli alcool, come quella che noi introduciamo, ma bensì una tassa di consumazione, la quale congiunta al regime della tassa sulle bevande, rende difficili le frodi, che nel caso nostro sarebbero facilissime ed estesissime.

Tutti sanno che la circolazione dei vini e degli spiriti è sottoposta colà alla vigilanza continua e permanente dell'amministrazione, onde non è possibile sfuggire al pagamento dell'imposta.

Ma altra cosa è in Italia, dove imponiamo una vera e propria tassa di produzione; qui la frode sarebbe evidentemente più facile, la porta non sarebbe solamente aperta ma spalancata.

Quindi, vista la diversità degli effetti finanziari ed economici dell'uno e dell'altro sistema, potrebbe con fondamento ritenersi che la Francia non viola i suoi impegni internazionali, ma forse non potrebbe dirsi altrettanto, stando a rigore, nel caso nostro.

Posta la questione in questi termini, a me pare molto arrischiato avventurare un giudizio all'improvviso.

Badi la Camera che qui si tratta di tassa di fabbricazione e non di consumazione, e che la Francia ha una tassa di consumazione e non di produzione.

Voci. Ai voti! ai voti!

SELLA. (*Della Commissione*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sull'emendamento, forse dell'onorevole Chiaves?

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

SELLA. (*Della Commissione*) È stata riservata la parola alla Commissione...

PRESIDENTE. Sta bene.

SELLA. (*Della Commissione*)... e si è detto a parecchi della Commissione; quindi c'è ancora il relatore che deve parlare e chiedo licenza a termine della riserva fatta avanti alla Camera di aggiungere qualche osservazione.

LAZZARO. Il relatore soltanto.

PRESIDENTE. Non è così, onorevole Lazzaro; fu riservato il diritto di parlare ai membri della Commissione.

Voce a sinistra. Ma la Commissione non ha tutta il diritto di parlare.

PRESIDENTE. Fu deliberato così.

CRISPI. Tutti i 9 devono parlare?

PRESIDENTE. Non parleranno tutti 9, onorevole Crispi.

Facciano silenzio; parli, onorevole Sella, la Camera le ha dato questa facoltà.

SELLA. (*Della Commissione*) La prima osservazione che io voglio fare è la seguente: la Commissione si è molto interessata di questa questione dell'industria enologica, e crede di avere introdotto nel disegno di legge dei miglioramenti importantissimi. Essa però ha dichiarato fin dal principio, che non aveva avuto tempo di studiare a fondo la questione; tanto che era stato perfino nostro intendimento di dividere la legge in due parti; l'una relativa alle fabbriche di prima categoria che trattano i farinacei, perchè la determinazione della tassa in queste fabbriche è impegnata dai trattati; e l'altra relativa alle fabbriche di seconda categoria, che possono riguardare l'industria enologica; quindi la Commissione aveva proposto un ordine del giorno, perchè fosse ben studiata la questione, e fossero proposti i provvedimenti relativi.

Ora, signori, dal mio amico Lanza fu posta la questione come egli disse oggi. Veramente io devo avere avuto il torto, di non aver prestato bene attenzione alle sue parole; ho creduto che egli parlasse non soltanto della fabbricazione dell'alcool distillato da un proprietario, e che egli intende consacrare alla correzione dei vini suoi, fatti sul suo fondo stesso; ma io confesso che ho creduto che egli parlasse della distillazione fatta dal produttore, con le vinaccie proprie certamente, ma riservandosi di questo alcool la libera disponibilità.

LANZA. No, no!

SELLA. Non ho capito bene; mi scuserà il mio amico Lanza perchè ciò a tutti può accadere...

CHIAVES. *Quandoque bonus...*

SELLA. Si può dormire anche la mattina, risponderò al mio amico Chiaves. Ma siccome io sono rappre-

sentante di un collegio eminentemente enologico (il vino di Cossato, non il deputato, ma il vino di Cossato è uno dei migliori che ci sieno in Italia) (*ilarità*), io dunque ho potuto studiare questa questione. Tutti i proprietari distillano, o a dir meglio distillavano le vinaccie (imperocchè questa disgraziata tassa degli alcool, ha indotto parecchi a smettere), tutti distillavano le vinaccie; certo in parte si servivano dello spirito prodotto per correggere i loro vini, ma poi si servivano bravamente di quest'alcool, in parte per darlo in natura ai loro lavoranti acciò lo bevessero allo stato di alcool e un po' anche per venderlo. Quindi confesso, (e l'onorevole amico Lanza lo comprenderà perfettamente) che quando ei parlava di questa questione mi pareva di essere trasportato nei miei paesi. Io credeva che egli alludesse a questa piccola distillazione fatta dai proprietari così e come l'ho veduta fare. E per conseguenza il prodotto in parte utilizzato per correggere i propri vini, in parte consumato in natura presso le persone attinenti al podere, e in parte venduto.

E questa è cosa interessantissima, imperocchè è proprio doloroso il vedere gettar via tanta quantità di vinaccie, da cui si può trarre un prodotto ragguardevole. Ma la questione, come è stata oggi da me meglio intesa, è un'altra che si può perfino esprimere in questa maniera: Ma è una fabbrica di alcool nel senso industriale della parola, quella tal distilleria che si limita a modificare il vino prima che esca dal podere? Se in una casa si tesse una qualche piccola cosa, ma vi è dell'industria tessile lì? Se le donne di casa rammendano, cuciscono qualche cosa, avvi là una industria di cucitura, una fabbrica? Insomma è una questione di un altro genere che è posta oggi, e io credo che dica benissimo il mio amico Luzzatti che la questione si presenta sotto un altro aspetto anche relativamente ai trattati; perchè lì si parla di fabbrica, di fabbricazione, ed io credo benissimo che si possa intendere la fabbrica, la fabbricazione in un senso industriale propriamente detto, non qualche cosa che non esce dalle porte della casa o del singolo podere.

CHIAVES. Fabbricazione di vino non di alcool.

SELLA. Qualche cosa che insomma si attiene alla inviolabilità del domicilio. Non trae fuori di casa proprio altro che vino; se poi colle uve sue egli in parte fa mosto e vino, poi in parte fa una piccola distillazione per correggere questo, è cosa tale che non so se si possa dire che vi sia una fabbrica di spiriti.

Quindi su questo punto il mio amico Luzzatti ha parlato per spontaneo impeto, se volete, ma credo che ha espresso senz'altro il parere dei colleghi tutti della Commissione, cioè che ci riserviamo di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

riunirci un momento per discutere; e credo che all'onorevole ministro delle finanze non spiacerà che si riguardi meglio la cosa.

Per conseguenza l'articolo 14 potrebbe tirar via senza pregiudicare questa questione delle distillerie casalinghe, che non si possono chiamare fabbriche nè di prima, nè di seconda categoria, perchè se le vogliamo interpretare come fabbriche, io non so più bene che cosa significhino le parole del trattato che parlano della fabbricazione dell'alcool, e che prescrivono che la stessa sopratassa che s'impone alla dogana, si debba imporre anche alla fabbricazione interna. Ma una questione ben più grave ha sollevato l'onorevole Crispi. Certamente su tale questione non può dirsi chiusa la discussione, perchè non fu neanche aperta. L'onorevole Crispi ha fatto una proposta d'ordine...

CRISPI. Una mozione d'ordine. Domando di parlare per abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. Parlerà dopo.

SELLA. Per una spiegazione? Io la prego di darla perchè potrei interpretare male le sue parole.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Crispi.

CRISPI. No, no: la mozione mia era questa: che nell'ordine della votazione la proposta Cancellieri fosse votata la prima. Poscia, quando sarà votata, verrà collocata a suo posto, essendo essa una disposizione transitoria.

Una voce. È una disposizione di legge.

CRISPI. Sicuro. Molti nel dubbio che la proposta Cancellieri non possa essere votata, non accetterebbero l'articolo 14. (*No! no! Sì! sì!*) Ma certamente: volete imporre una nuova tassa e non essere sicuri che il macinato sarà abolito? Ma lo scopo nostro è questo, e non altro.

Allora colle vostre denegazioni mi spiegate un intendimento, che non ho voluto nemmeno supporre. Vorreste mettere nuove imposte e lasciare il macinato? Non può essere questo lo scopo della presente legge; nè è questo che noi intendiamo. Noi vogliamo aiutare il Governo nel suo lavoro di trasformazione dei tributi, e voteremo tutte le leggi d'imposta necessarie, che valgano a colmare il vuoto che produrrà la legge di abolizione del macinato.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Sella, il suo discorso.

SELLA. La proposta dell'onorevole Cancellieri consiste in un articolo aggiuntivo e transitorio, e non so come si possa votare prima.

CRISPI. Lo abbiamo fatto altre volte, anche nei tempi suoi. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Crispi.

SELLA. Mi valgo di questa circostanza per fare due osservazioni. La prima che la proposta dell'o-

norevole Cancellieri definisce una questione gravissima, cioè che questo aumento di tassa sugli *alcools* non possa applicarsi...

CRISPI. No, no: non pubblicare la legge.

SELLA. Scusi, abbia la bontà di lasciarmi finire.

PRESIDENTE. Ma non interrompa, onorevole Crispi!

CRISPI. È per intenderci.

PRESIDENTE. Parlerà dopo.

SELLA. Dunque che non possa applicarsi l'aumento della tassa sugli *alcools*, se non è contemporaneamente fatta una legge la quale delibere l'abolizione completa del macinato. Ora ciò ci trascina in questa divergenza...

CRISPI. Voteremo contro. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Crispi, non interrompa.

SELLA. Ora questo ci trascina, io diceva, in questa divergenza: che taluni ritengono che non si possa neppure abolire il secondo palmento, se non si vota questa tassa, poichè altrimenti facendo già fin d'ora si vien verificando un ragguardevole vuoto, e creando uno spareggio ragguardevole; e vi sono taluni i quali ritengono che non si possa votare l'abolizione completa del macinato se contemporaneamente non sono approvate tutte le proposte che sono necessarie per riempire il vuoto anche più grande che una simile soppressione crea. Vi è della gente che non si accontenta di questo *voteremo tutte le imposte necessarie per riempire il vuoto*. (*Rumori a sinistra*)

(*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Crispi.*)

PRESIDENTE. Ma la prego, non interrompa, onorevole Crispi.

SELLA. La civiltà mi pare che insegni ai colleghi.. (*Oh! oh! a sinistra*)

CRISPI. È civilissimo.

SELLA... mi pare che insegni ai colleghi di lasciar parlare. Io non posso parlare se sono interrotto ad ogni passo. Ci è chi ha la potenza di parlare e di giovare dalle interruzioni anche continue; io non l'ho questa potenza. Quindi prego che non mi si interrompa ad ogni istante.

(*Interruzione dell'onorevole Mazzarella.*)

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mazzarella. Continui onorevole Sella.

SELLA. Come si fa a continuare? Non ho potestà di continuare in mezzo a tante interruzioni.

Vediamo come riesce difficile votare delle tasse nel momento in cui siamo, nel momento in cui si crea una divergenza gravissima fra di noi. Mi limito a chiamare l'attenzione del Governo sopra lo stato di cose creato da questa proposta. Questa legge si vuol votare almeno per la parte nella quale il nostro Governo è impegnato col Governo austro-un-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

garico. Veda il Governo se deve domandare che di questa proposta di legge se ne facciano due. Avete approvato, signori, il trattato di commercio austro-ungarico. Ciò vi ha creato un impegno d'onore pel metodo di riscossione, ma non per l'entità della tassa, nelle fabbriche di prima categoria. Bisognerebbe quindi che una divergenza, intorno al modo di vedere sopra altre questioni, non esponesse questa parte della proposta di legge ad un pericolo. Siamo stati tutti unanimi riguardo agli articoli che si riferiscono alle questioni per le quali siamo impegnati coll'Austria; questi articoli furono infatti votati da tutte le parti della Camera.

Io non debbo fare di più di quello che mi spetta. La responsabilità della cosa pubblica sta nel Governo. Vegga il Governo quel che gli conviene di fare davanti a dichiarazioni così gravi come quelle che abbiamo udite. Non ho altro a dire per parte nostra. Chiediamo, come ha detto l'onorevole mio amico Luzzatti, di poterci riunire per conferire intorno a quel punto che è stato ieri portato davanti a noi dall'onorevole Lanza, ed oggi svolto da lui stesso e dagli onorevoli Chiaves e Bordonaro.

Voci. Ai voti! ai voti!

CRISPI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Un momento.

La proposta dell'onorevole Cancellieri essendo una disposizione transitoria, dovrebbe secondo l'ordine naturale essere discussa alla fine della legge, anzi...

SALARIS. C'è la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Non interrompa onorevole Salaris. Anzi si potrebbe dire che è un emendamento all'articolo seguente:

« Sarà stabilito con decreto reale il giorno in cui andrà in vigore la presente legge. »

La Camera può benissimo decidere di discutere prima la proposta dell'onorevole Cancellieri, ma è certo che non si intenderà chiusa la discussione su di essa, e che la Camera è libera di discuterla con tutta quella estensione che crederà opportuna. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Voci a destra. Ma che voti!

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuol dire il suo parere sulla questione di precedenza?

SALARIS. Ai voti! Non facciamo tergiversazioni. (*Rumori vivissimi*)

PRESIDENTE. Ritiri la sua frase, onorevole Salaris.

SALARIS. Ho parlato chiaro.

PRESIDENTE. A chi ha inteso Ella di alludere?

SALARIS. Non ho inteso di offendere nessuno.

PRESIDENTE. È bene inteso che non alludeva nè alla Presidenza, nè ai suoi colleghi. Basta così.

(*L'onorevole Salaris pronuncia qualche parola fra i rumori*)

Si moderi, onorevole Salaris. Stiano attenti, onorevoli colleghi, li prego!

La Camera deve decidere se vuol discutere in precedenza l'articolo transitorio...

DI RUDINÌ. Domando di parlare per un appello al regolamento.

PRESIDENTE... dell'onorevole Cancellieri; restando bene inteso, che la Camera ha diritto di esaminarlo, e che sarà in facoltà di ognuno di parlare su quell'articolo.

DI RUDINÌ. Ho domandato di parlare per un appello al regolamento.

CRISPI. L'ho domandata anch'io per fatto personale.

PRESIDENTE. L'appello al regolamento ha la precedenza. L'onorevole Di Rudinì ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ. Signori, abbiamo discusso l'articolo 14; dopo chiusa la discussione su quest'articolo è stata presentata la proposta di rinvio dell'articolo stesso alla Commissione, ora che dobbiamo fare per procedere regolarmente? Mettere ai voti anzitutto la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Quest'è di diritto.

DI RUDINÌ. Tanto più se è di diritto. Noi non potremo far altro in questo momento che di votare il rinvio alla Commissione. Quanto alla proposta dell'onorevole Cancellieri, io credo che non possa essere messa ai voti se prima non si apra la discussione sopra di essa.

Questo mi pare che sia evidente.

PRESIDENTE. L'ho già detto.

DI RUDINÌ. Ora, se qualcheduno pretenda, come mi pare, che ciò non avvenga, io credo che con questa pretesa si offenda il regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

CRISPI. All'onorevole Sella sfuggì una frase che fu inavvertita dall'onorevole presidente, frase offensiva che io non raccolgo in quest'Aula, perchè saprò dove rispondervi.

PRESIDENTE. Scusi, non ho sentito alcuna frase offensiva.

CRISPI. Mi dispiace che non l'abbia intesa. (*Rumori*)

Nessuno, e molto meno io, quando feci la mozione intendeva che sull'emendamento Cancellieri non si dovesse discutere. Quello che io ho proposto era questo, che fosse votato prima dell'articolo 14.

Ci sono centinaia di esempi (e qui fo appello ai vecchi parlamentari) di proposte anticipatamente votate quando esse sono condizionate, che poi vanno collocate al posto che loro spetta. Quindi il conte-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

nere la proposta Cancellieri una disposizione transitoria, non toglie che la Camera debba...

Una voce a destra. Possa, non debba.

CRISPI... possa votarla prima.

Quando dissi *debba*, lo dissi in questo senso, cioè che c'è una gran parte di deputati (e credo che nessuno di questo lato mi smentirà) che voterà contro la legge se non passerà la proposta Cancellieri. (*Rumori*)

Questo mi si assicura.

È strano poi non dividere la parte di questa legge che riguarda il trattato internazionale, dalla parte che riguarda la finanza nostra. I trattati internazionali, nei paesi parlamentari, non portano impegno se non che condizionati, cioè avranno vigore quando le Camere li avranno votati. (*Rumori*)

SALARIS. La chiusura! (*Rumori vivissimi*)

Voci. Domani! domani! (*Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

NICOTERA. Chiedo di parlare contro la chiusura.

CHIAVES. Chiedo di parlare per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sella, ha facoltà di parlare per un fatto personale. (*Rumori — L'onorevole Nicotera parla vivamente con l'onorevole Crispi*)

Onorevole Nicotera, la prego, si calmi.

SELLA. (*Della Commissione*) Io voglio osservare solo che il trattato di commercio col Governo austro-ungarico è già stato votato parecchi mesi fa e questo trattato dice esplicitamente:

« La percezione in Italia della tassa interna sugli alcool, come della sovratassa di dogana avrà luogo sulla quantità reale della ricchezza alcoolica del prodotto. »

E poi determina:

« A questo effetto, nelle fabbriche di alcool indigene che trattano l'amido, ecc. »

Si farà così e come sta nell'articolo primo del disegno di legge che discutiamo, giacchè è stato copiato dal trattato di commercio. Per conseguenza noi, per questa questione del trattato di commercio, siamo impegnati da un voto dato, da una legge promulgata la quale è applicata dalle due parti; è legge la quale implica un metodo di riscossione per 9 anni, e costituisce per noi un impegno di onore. Ecco quanto mi importava di dichiarare subito, onde non rimanesse nella mente di alcuno che noi fossimo ancora liberi in questa questione.

INCAGNOLI, *relatore*. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

SELLA. (*Della Commissione*) Del resto mi immagino che il Governo farà udire la sua voce su que-

sta questione, e sulla posizione che è fatta a questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per uno schiarimento.

INCAGNOLI, *relatore*. Acciocchè la Camera possa apprezzare la importanza di questa deliberazione, dirò che per effetto del trattato già concluso e già approvato dal Parlamento, il Governo italiano sarebbe obbligato fin da questo momento ad imporre la percezione della tassa sugli spiriti... (*Rumori*)

CRISPI. Se la Camera vuole.

INCAGNOLI, *relatore*. Anche se non vuole.

LUZZATTI. (*Della Commissione*) Anche se non vuole. (*Rumori vivissimi — Sì! no!*)

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, lascino parlare il relatore.

INCAGNOLI, *relatore*. Prego la Camera di sentire le conclusioni.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

INCAGNOLI, *relatore*. Io fo osservare, o signori, che, per la proposta dell'onorevole Cancellieri, ben potrebbe l'approvazione di questa legge essere differita a tempo lontano, e allora non potrebbe il Governo italiano esimersi dall'adempimento del patto convenzionale il quale consiste nel riscuotere la tassa sugli spiriti mediante l'esercizio, cioè la percezione diretta. Ora, se questo avvenisse, io dichiaro alla Camera che le venti fabbriche italiane e quelle che sono nella Lombardia, e quelle che sono nel Genovesato e in Toscana, e più di tutte quelle che sono nelle provincie meridionali dovrebbero andare incontro a danni gravissimi, perchè la percezione col l'esercizio diretto, senza quei vantaggi e garanzie che questa legge loro viene a dare, le metterebbe in una terribile condizione, talchè sarebbero obbligate a correre alla rovina. Quindi pensi la Camera di quanta importanza sia il dividere almeno questa legge. L'articolo 14 è quello che stabilisce la misura della nuova tassa da imporre, cioè del nuovo aumento per tassa di fabbricazione. Ora, finchè l'articolo non è votato, io credo che la questione proposta dall'onorevole Cancellieri potrà essere in sospeso.

Infine, signori, io credo che questa legge potrebbe bene essere discussa tutta, salvo poi, prima di votarla interamente, a fare quelle dichiarazioni, qualora ciò voglia la maggioranza, a seconda della proposta dell'onorevole Cancellieri, appoggiata dall'onorevole Crispi. Egli è di grande importanza tener presente questa distinzione...

CHIAVES. Chiedo di parlare.

INCAGNOLI, *relatore*... per l'importanza delle conseguenze che potrebbero seguire dalla deliberazione che oggi stiamo per prendere.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza un momento.

L'onorevole Sella aveva chiesto poco fa di parlare; ed io credeva che volesse rispondere ad un richiamo dell'onorevole Crispi, il quale ha fatto allusione a qualche frase che la Presidenza non ha udita, ma che era stata a lui diretta, e contro la quale egli reclamava. La Presidenza non rilevò che qualche movimento d'impazienza dell'onorevole Sella prodotto dalle continue interruzioni. Vorrei adunque pregarlo di chiarire e rettificare, occorrendo, le sue parole.

SELLA. (*Della Commissione*) Quando l'onorevole Crispi cominciò a parlare la seconda volta, un collega, l'onorevole Grossi, venne a parlarmi di un emendamento, dimodochè io non udii punto quello che l'onorevole Crispi dicesse, e che lagnanza avesse da fare a me, chè non mi pare io gli avessi dato occasione di muoverne alcuna.

CRISPI. Vedremo dopo.

PRESIDENTE. Scusi, quando si può chiarire tra amici e colleghi un fatto, o un equivoco, non credo sia il caso di dire: vedremo dopo; io prego l'onorevole Crispi, io lo invito anzi a indicare la frase della quale egli si è lagnato.

CRISPI. L'onorevole Sella, in conseguenza di una interruzione, esclamò che cotesta era una mancanza di civiltà. E siccome io non ricevo lezioni di civiltà da chicchessia, ho dichiarato che a questa frase avrei saputo come rispondere fuori di quest'aula.

SELLA. (*Della Commissione*) Mi si permetta di spiegare quello che ho detto; in ogni caso io mi sono espresso male.

Io ho detto che la civiltà insegna di non interrompere un oratore che non ha la capacità di poter parlare se è interrotto ad ogni passo.

Ora, siccome io non poneva in dubbio che l'onorevole Crispi, che è gentilissimo e cortesissimo con tutti i suoi colleghi, quando io gli avessi osservato che non poteva continuare a parlare se ad ogni momento era interrotto, non mi avrebbe più interrotto, come di fatto è avvenuto; coll'aver detto ciò, non credo di avere offeso chicchessia e tanto meno l'onorevole Crispi.

CRISPI. Sono dolente dell'incidente, e sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Sella.

PRESIDENTE. Sono lieto della dichiarazione dell'onorevole Crispi. L'incidente è esaurito.

Voci. A domani! a domani!

CHIAVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io non intendo di rientrare in questa discussione, desidererei soltanto che la questione so-

spensiva, la quale fu sollevata, venisse finita col rinvio del mio emendamento alla Commissione.

Io non domando altro se non che la letterale applicazione dell'articolo 62 del regolamento il quale dice « che gli emendamenti deposti sul banco del presidente, questi li trasmette alla Commissione, la quale può esporre il suo parere subito, o rimandarne la relazione alla tornata successiva. »

Io non domando altro se non che il mio emendamento all'articolo 14 sia rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. L'aveva già detto che la Commissione ha chiesto di riferire nella successiva tornata. Ciò è nel suo diritto, secondo il regolamento.

Una voce. Ma poi la Camera non aveva preso atto.

PRESIDENTE. Dunque ora la Camera deve decidere se vuole acconsentire alla proposta dell'onorevole Crispi di discutere prima l'articolo dell'onorevole Cancellieri...

Voci. No! no! no!

Altre voci. Sì! sì! A domani! a domani! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, mi lascino fare il mio dovere. Dunque la prima cosa è questa...

Voci. A domani! a domani! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non è possibile che la mia voce, per quanto io gridi, vinca questi rumori. Si calmino. Dunque la Camera deve decidere prima...

Voci. Ma no! no! no!

Altre voci. Sì! sì! sì!

PRESIDENTE. La Camera deve decidere prima...

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La Camera, sia oggi, sia domani deve deliberare prima sulla proposta dell'onorevole Cancellieri, appoggiata dall'onorevole Crispi. Ciò è evidente.

La discussione su quella proposta è aperta sempre; non fu mai chiusa.

Però, stante l'ora tarda, sarebbe assai ragionevole che la Commissione, la quale deve riferire sull'articolo 14, riferisse anche sulla proposta medesima.

(*Conversazioni e rumori*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze. (*Le conversazioni continuano*) Facciano silenzio, li prego.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se è possibile farmi udire nella situazione presente della Camera, dirò quale è il pensiero del Ministero sulla questione che è stata agitata. La Camera sa che l'articolo 22 dice: « Sarà stabilito con decreto reale il giorno in cui andrà in vigore la presente legge. »

Ora, concordemente alle dichiarazioni fatte dal-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri in quest'Aula a proposito della discussione della legge sul macinato, è evidente che il Ministero attuale non stabilirebbe il giorno dell'esecuzione di questa legge se non contemporaneamente all'esecuzione della legge per l'abolizione immediata della tassa sul secondo palmento, e per l'abolizione graduale della tassa dei cereali superiori.

Questa dichiarazione il Ministero fece in occasione della legge sugli zuccheri, questa ripete in occasione della discussione di questa legge. Pare però che l'onorevole Cancellieri non si accontenti, che non abbia fiducia nelle parole e nelle promesse del Ministero.*

Voci a sinistra. No! no! Non è questo!

MINISTRO DELLE FINANZE... oppure non abbia fiducia che un altro Ministero, che venga dopo, adempirà a queste promesse.

Voci a sinistra. Sì! sì! Ecco, va bene!

MINISTRO DELLE FINANZE. Questo è il motivo, se non erro, dell'articolo aggiuntivo che egli propone.

Ciò posto, siccome quest'articolo aggiuntivo non ha altro scopo che di stabilire sotto forma di impegno legislativo quello che era stato ed è dichiarato e promesso dal Ministero, noi non abbiamo sostanziale ragione da opporre.

LUZZATTI. (Della Commissione) E il trattato?

MINISTRO DELLE FINANZE. Questo è il merito della cosa in se medesima. Quanto poi alla precedenza della discussione di questo articolo, io me ne rimetto interamente alla Camera. (Benissimo!)

Se la Camera crede che trattisi di una questione pregiudiziale all'articolo 14, deliberi pure di passare ai voti sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cancellieri; se poi la Camera crede che la discussione dell'articolo possa rimandarsi alla fine della legge, faccia come meglio giudica nella sua prudenza e saviezza. Il Ministero se ne rimette a lei.

Voci. A domani! a domani!

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero ha ad ogni modo il più vivo desiderio che la legge sia votata.

Voci. Domani! domani! (Rumori)

PRESIDENTE. Vadano al loro posto. Metto soltanto ai voti la proposta di discutere l'emendamento dell'onorevole Cancellieri prima di votare l'articolo 14.

Voci. A domani! a domani!

SELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA. (Della Commissione) Io domando che questa votazione sia rimandata a domani...

Voci. No! no!

SELLA... perchè intendo interpellare formalmente il ministro degli affari esteri, se crede che si possa inserire in questa legge una disposizione che ri-

manderebbe a molti e molti mesi l'applicazione di quest'impegno internazionale. (Bravo!)

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Sella propone...

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha chiesto di parlare, ma c'è prima l'onorevole Cancellieri e l'onorevole Salaris.

Voci. A domani! a domani! sciolga la seduta!

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri cede la sua volta all'onorevole Nicotera, che ha facoltà di parlare.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Ma facciamo silenzio.

Voci. A domani! a domani!

CRISPI. Se ne vadano pure, noi restiamo.

PRESIDENTE. Facciamo silenzio. Onorevole Nicotera, ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Osservo che prima di prendere una risoluzione sulla proposta Cancellieri è necessario discuterla ed avere dal Ministero delle spiegazioni maggiori di quelle che ora ha dato. Quello che ora ha detto l'onorevole ministro delle finanze è giustissimo, ed io credo che nessuno intenda, che in questo momento si deliberi sulla proposta Cancellieri. Ma diciamolo pure, discuterla prima o discuterla dopo l'articolo 21 o 22...

Voci. L'articolo 14.

NICOTERA. Siccome questa proposta si riferisce all'articolo 22, ecco perchè ho detto all'articolo 22. Discuterla dunque prima o dopo, può essere una questione di regolamento, che la Camera è sempre padrona di fare; quindi non vorrei che si perdesse tempo. Deliberiamo pure che si discuta, ed evidentemente non può essere discussa che domani. Allora l'onorevole Sella ed anche io...

Voci. Tutta la Camera.

NICOTERA. Tutta la Camera s'intende, farà quello che crederà.

Anch'io ho bisogno di rivolgere diverse domande al Ministero, specialmente all'onorevole ministro delle finanze, il quale mi pare che incominci a perdere quella giusta severità nelle questioni finanziarie che ha avuta sinora. (Oh! oh! a sinistra)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando di parlare per un fatto personale.

NICOTERA. Dunque, trattandosi unicamente di deliberare la discussione, io credo che ci potremo trovare tutti d'accordo, a non fare di una questione piccola una grave questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo dichiarare alla Camera, che tutto può avvenire fuorchè io perda il sentimento della giusta severità in fatto di fi-

 SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1879

nanza. È questa la mia divisa, ed io sono coerente al mio sistema; credo che si debbano creare nuove sorgenti di entrate per l'erario, per supplire al vuoto del macinato; ed è quello che stiamo facendo. Non so dunque intendere come io sia accusato di contraddizione. Nel dirigere l'amministrazione della finanza ne sento tutto il peso, e la responsabilità; so misurare la prudenza e l'accorgimento che si richiede.

Ho però domandato di parlare principalmente per chiarire un equivoco che facilmente potrebbe sorgere in questa discussione, e l'equivoco sta in ciò. Non bisogna ritenere, signori, che votata questa legge anche con l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cancellieri non si adempirebbe il nostro obbligo internazionale verso l'Austria, perchè questo obbligo consiste nello stabilire l'accertamento dell'imposta sulle fabbriche di prima categoria mediante l'esercizio diretto o l'applicazione di un istrumento meccanico.

Ora questa parte della legge avrebbe esecuzione immediata.

L'altra parte, cioè l'aggravamento della tassa non riguarda i nostri rapporti coll'Austria. Noi potremmo non aumentare la tassa in nessun modo. *(Rumori)*

A prescindere dalla misura della tassa, rimarrebbe sempre intera l'efficacia della legge in quanto concerne il vincolo internazionale.

Una voce. Bisogna dividerla.

Molte voci. A domani! a domani! *(Rumori)*

PRESIDENTE. C'è una domanda di appello nominale. *(Rumori vivissimi)*

SELLA. Bisogna sciogliere la seduta.

Voci. Domani! domani! *(Rumori)*

PRESIDENTE. L'appello nominale fu ritirato.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Prendano i loro posti.

NICOTERA. Metta ai voti il rinvio. *(Rumori — Viva agitazione)*

PRESIDENTE. Dopo così lunga discussione credo mio dovere di mettere ai voti la proposta che la discussione dell'articolo transitorio Cancellieri debba precedere la votazione sull'articolo 14, salvo beninteso a discutere liberamente questo articolo sul quale non è stata mai aperta la discussione. Quelli i quali credono che l'articolo dell'onorevole Cancellieri si debba discutere prima di votare l'articolo 14, sono pregati di alzarsi.

Una voce dal banco della Commissione. La Commissione si astiene dal votare.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Dopo ciò, essendo l'ora tarda, scioglie la seduta.

La seduta è levata alle 12 14.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Reggente l'ufficio di revisione.

